

XXIª TORNATA

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 1929 - Anno VII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 336
Dichiarazioni di voto.	450
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattèria alla provincia del Carnaro »	435
« Conversione in legge del Regio decreto legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la ripedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale »	438
« Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte »	438
« Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito »	439
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale »	439
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento »	440
« Creazione di un Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro »	440
« Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 »	443
« Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura »	443
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (<i>Seguito</i>)	336
Oratori:	
BORSARELLI	336
CONCI	343

LONGHI	338
MANGO, <i>relatore</i>	344
MONTRESOR	344
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle Tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra »	435
Oratori:	
MARCELLO	438
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala di Milano »	444
Oratori:	
MENOZZI	444
(Presentazione di)	336, 344, 358
Relazioni (Presentazione di)	344
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	448

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina, per le colonie, per l'istruzione pubblica, per le comunicazioni e per l'economia nazionale.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Chersi per giorni 20; Fedele per giorni 12; Garavetti per giorni 8; Melodia per giorni 10; Rebaudengo per giorni 30; Spezzotti per giorni 20; Tolomei per giorni 4; Cavazzoni per giorni 3; Grosoli per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti, di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge trasmessi dall'onorevole presidente della Camera dei deputati a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862 recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al lago di Nemi;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione per l'autostrada Bergamo-Brescia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, concernente l'abrogazione del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 159; e 14 giugno 1923, n. 1334, recanti provvedimenti per l'integrazione dei bilanci degli enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 407, recante autorizzazione al comune di Trieste a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado ed a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 115, che detta provvedimenti per la sistemazione della strada conducente all'abbazia di Montecassino.

PRESIDENTE. Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » di cui venne ieri iniziata la discussione generale.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Onorevoli senatori, finora hanno parlato i luminari della scienza giuridica, sommi magistrati che coprono le più alte cariche nella magistratura e che dello studio del giure hanno fatto tutta la loro vita.

Ora il Senato ascolterà la parola modesta, starei per dire pedestre, di un semi-profano il quale farà qui la parte del pubblico. A me pare che se la giustizia deve essere posta nelle mani di chi ha una vasta dottrina e una profonda conoscenza del diritto, la giustizia è sempre tal cosa che interessa tutta la Nazione; cosicchè anche chi non ha fatto di questi studi tutto l'impiego del suo tempo, abbia il diritto qualche volta, e anche il dovere, di dire il suo parere. Del resto la relazione dell'onorevole mio amico Mango è così chiara, così serena, così piana che invoglia a parlare, invoglia a interessarsi dei problemi che essa porge; ed anche egli mi ascolterà con benevola pazienza e vedrà che io avrò forse saputo cogliere qualche spunto dalla sua bella e dotta relazione.

Di parte di ciò che avrei voluto dire in quest'aula a questo proposito si sono occupati due illustri colleghi, il senatore Appiani e il senatore Milano Franco d'Aragona: alludo cioè alla giuria popolare. Avevo in animo di parlare di questo argomento che interessa tutto

il mondo, che è nel giudizio di tutte le classi. Ed io farò qualche cosa di più di quello che hanno fatto gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto: io rivolgerò qualche domanda un po' più ardita all'onorevole ministro e porrò la questione così: o la giuria popolare dev'essere ben altrimenti reclutata, ben altrimenti sorvegliata e diretta, oppure dev'essere radicalmente abolita. So che è un argomento molto grave, che ha affaticato le menti di molti pensatori e di eccelsi giuristi.

Qui io sono venuto per imparare e non certo per insegnare a nessuno, soprattutto in materia di storia del diritto; ma io credo di sapere tanto che basti per dire che l'istituto del giudice popolare è sorto in Italia ad imitazione di un altro paese storicamente e classicamente libero, l'Inghilterra; è sorto per opera specialmente di sommi pensatori del Mezzogiorno. Mentre nell'Alta Italia Cesare Beccaria scriveva contro la pena di morte e otteneva coi suoi scritti la abolizione della pena stessa, nel Mezzogiorno d'Italia, con fraterna concordia delle menti e dei pensatori, sorgevano Pasquale Stanislao Mancini, Pessina, Pisanelli e Scialoja quali confortatori dell'istituto della giuria popolare. Ed io potrei anche dire che durante le dottissime discussioni che ebbero luogo e che fecero trionfare la loro tesi vi fu, credo il Pisanelli, il quale recò innanzi due grandi fatti, due episodi successi nella sua Napoli, (sua terra natale), episodi che riuscirono a commuovere l'Assemblea e a strappare ad essa l'assenso: e così ebbe vita la istituzione della giuria popolare. Io vi faccio grazia, o signori, di questi episodi, che io racconterei male, perchè ormai antichi, ma mi sia permesso di dire che se quei grandi vivessero ora, se vivesse colui il quale ricordava i fatti cui ho accennato, che sono veramente pietosi e in base ai quali concludeva che il giudice togato avrebbe applicato una severa condanna, mentre il giudice popolare facendo un atto pio avrebbe assolto, se il Pisanelli e gli altri pensatori potessero rivivere dopo i sessant'anni di prova della giuria popolare, credo che raccoglierebbero una tale messe di fatti che quei due episodi, per quanto commoventi, dovrebbero cedere il passo ai fatti cui accennava anche ieri l'onorevole Milano Franco d'Aragona. Abbiamo avuto verdeti di giudici po-

polari i quali assolvevano il reo confesso, i quali negavano la colpevolezza di colui che aveva detto che egli aveva commesso il reato: eppure il giudice popolare non si peritava di dire: voi siete innocente, siete illibato. Ora quegli stessi che si erano indotti a propugnare a far trionfare questo istituto credo che realmente da quei grandi uomini che erano, perchè non erano soltanto delle alte menti, ma anche uomini di grande carattere, credo che ora si ricrederebbero e direbbero che l'istituto ha fatto il suo tempo.

Pertanto mi rivolgo, molto modestamente, all'onorevole ministro, e a lui che con la sua mente così chiara e così lucida sta studiando il metodo del reclutamento molto diverso, molto superiore, molto più rassicurante per questo istituto, dico: coloro i quali devono assumersi questo grande incarico, questa responsabilità enorme dell'onore, della libertà della vita dei cittadini italiani, debbono o essere scelti con un reclutamento molto migliore, oppure debbono scomparire.

Tolto che fosse o meglio scelto e con più severo criterio, il giudice popolare, certo verrebbe ad essere molto temperata la retorica dei patrocinatori, dei criminalisti, i quali ora sentono di bisogno, e in ciò fanno il loro dovere e per questo non li voglio biasimare, sentono di dover fare appello al cuore, al sentimento all'animo dei giurati cercando di commuoverli, non sempre convinti delle verità della tesi che sostengono. Vedremo sparire anche la teatralità di processi, a cui alludeva con assennato giudizio l'on. Milano Franco d'Aragona.

Se toglieremo questi spettacoli, che veramente non sono nè edificanti nè morali, non vedremo più certamente la ressa di gente che si precipita nelle aule giudiziarie per passarsi di una commovente pagina di vita umana, di altra gente che forse accorre per assistere ad una scuola di delitto e di delinquenza, lasciando in basso l'istituto della giustizia, che non sarà mai tenuto abbastanza in alto, nè sarà mai abbastanza riverito.

E poichè ho parlato delle aule dove si impartisce la giustizia penale, voglio permettermi un'altra osservazione. Forse sarà effetto di ingenuità, ma a me è sempre parsa ripugnante l'idea del concetto pratico, dello svolgimento pratico che presenta il sistema delle perizie

nei giudizi penali, specialmente delle perizie psichiatriche. Infatti non vi è più nessuno che tolga un orologio dal taschino del viandante, nessuno che abbia commesso un piccolo, un grande reato, che non sia subito dichiarato non responsabile o semi-responsabile. Certamente se questo sistema delle perizie fosse regolato bene, sarebbe pietoso ed umano, ma purtroppo c'è qualcosa che ripugna, perchè la scienza che dovrebbe essere sovrana, pagata dalle parti, diventa, non vorrei dire una parola che mi ripugna, diventa una cortigiana che si vende a chi la paga. Perchè noi udiamo queste parole che a me sono sempre suonate irritanti ed incomprensibili: « perito di difesa e perito di accusa ». La scienza non deve essere nè di difesa nè di accusa. La scienza deve giudicare imparzialmente, può errare, perchè errare è cosa umana, ma deve essere sempre e in ogni caso imparziale.

Ora se i periti sono chiamati dalle parti, se sono pagati dalle parti, essi daranno luogo a due inconvenienti: anzitutto a quello che ho già segnalato, e poi all'altro e che cioè questa perizia diminuisce sè stessa e la scienza, crea una discrepanza, crea una differenza di fatto tra il più abbiente ed il meno abbiente. Il più abbiente potrà chiamare dei periti i quali possono avere delle altissime pretese, il meno abbiente sarà obbligato a ricorrere a più modesti ausili. Vorrei pregare quindi l'onorevole ministro, dappoichè il regime che oggi ci regge, il regime fascista ha trovato modo di inquadrare anche le professioni, e al ministro non mancherà il modo, di formare un corpo, una commissione di periti i quali giudichino imparzialmente, non giudichino nè per l'una nè per l'altra parte, ma giudichino sereni e severi sul fatto tale e quale è, non chiamati nè a difesa nè ad accusa; avremmo allora la sicurezza della libertà della scienza, della indipendenza della scienza e noi saremmo molto più tranquilli. E poichè ho accennato alla differenza che credo sia temibile e sempre più da respingersi, tra il più ricco ed il meno ricco, io vorrei accennare anche ad un'altra questione. Esco qui dall'ambito del giudizio penale per entrare in quello del giudizio civile.

Il giudizio civile è costoso: la frase che la giustizia in Italia è gratuita, è una frase — permettetemi che lo dica — di gioconda

ironia, e l'onorevole relatore ci ha esposto quanto il contribuente paghi per la carta bollata, per le tasse e per tutte le altre spese.

Io voglio anche farvi riflettere a quelle spese a cui deve sottostare colui il quale, dovendo farsi attore per una causa giusta, o essendo convenuto in una causa ingiusta, deve recarsi nel centro giudiziario più vicino, alla città, con spese enormi di trasferta; e queste aggravate dalle spese giudiziarie che salgono a cifre spaventose, e, se non spaventose, certo ingentissime. Spaventose è termine relativo, poichè io credo che anche noi dobbiamo farci pensosi delle condizioni di coloro i quali non sono così poveri da adire il giudizio chiedendo il patrocinio gratuito, ma sono sempre inferiori di fortuna a colui che può essere il loro rivale per qualche anche bieca ragione, per qualche motivo talvolta non confessabile, e che si vale di questo stato di cose che, in tanto lume di civiltà e di sapienza, non dovrebbe assolutamente esistere.

Ora o signori, Don Rodrigo, non manderebbe più i bravi ma manderebbe gli uscieri!

Signori, io mi sono prefisso di essere breve; credo di esserlo stato; mi ero prefisso di non essere indiscreto e di non tediarevi; su questo non so se ci sarò riuscito. Certo vorrei concludere con il Manzoni: « Se non ci son riuscito non l'ho fatto apposta ».

Non ho risoluto dei problemi; li ho soltanto enunciati, li ho messi dinanzi all'alto senno vostro ed a quello dell'onorevole ministro. Io spero che egli non mi troverà indiscreto, se chiedo che di qualche argomento che ho toccato egli mi faccia sapere che cosa ne pensa, nella sua alta coscienza. (*Applausi*).

LONGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI. Ho chiesto di parlare sul presente bilancio per mettere in luce un'attività speciale della giustizia; la quale noi dobbiamo osservare e seguire con attenzione, e secondare nei suoi possibili sviluppi se degna di lode. Intendo dire della « Magistratura del lavoro ». Essa forse passa per la prima volta sullo schermo della discussione dei bilanci. Questo fatto può giustificare il mio intervento e accattivarmi la vostra benevolenza.

Costituire un giudice sui conflitti collettivi del lavoro, dialetticamente è cosa assai semplice; ma la dialettica politica è assai diversa.

Il problema diventa arduo. Tanto è vero che se si fa eccezione del pallido precedente della lontana Nuova Zelanda, noi non abbiamo altro esempio di Magistratura del lavoro all'infuori del nostro.

Tentativi se ne sono fatti, ma furono tentativi non riusciti. In tutti gli Stati civili ad altro non siamo arrivati che all'arbitrato amichevole. L'arbitrato obbligatorio non è mai riuscito; e dove esiste, se esiste, non è applicato che in minima parte.

Egli è che le categorie diffidano dello Stato. Esse hanno lo stesso istinto degli individui, e cioè preferiscono farsi ragione da sè stesse, come possono e meglio possono. La privata vendetta non può essere assorbita nel monopolio giurisdizionale dello Stato se non quando lo Stato domini le categorie.

Ma la difficoltà non è solo politica, è anche giuridica. È un carattere essenziale delle decisioni di questi conflitti collettivi che esse vadano oltre le parti e che abbiano carattere creativo, quando le disposizioni non esistono nel contratto collettivo o quando, esistendo, debbono essere modificate per ristabilire quell'equilibrio che i nuovi avvenimenti hanno rotto.

Orbene, tuttociò sembra strano per quello che è la tradizione: ma il pregiudizio teorico fu superato. Fu superato il primo, perchè in realtà noi abbiamo altre sentenze che hanno efficacia anche oltre le parti. Non occorre che citi le sentenze penali, le questioni di Stato nel diritto civile ed anche le questioni dei marchi di fabbrica e di riconoscimento delle privative industriali. Ed è così perchè ciò avviene in contraddittorio del pubblico ministero che rappresenta la generalità dei cittadini. E così è anche qui, nei conflitti del lavoro, dove le parti sono le Associazioni e dove a sua volta interviene il pubblico ministero.

Quanto all'altra questione, che è quella della facoltà creativa, debbo dire che per essa si va incontro a ciò che sta per avvenire dovunque; inquantochè da un pezzo da tutte le parti, dalla Germania, dalla Francia ed in Italia, si muove una serie di dottrine dirette a sostenere che l'interpretazione deve rompere il cerchio tradizionale dell'interpretazione chiusa tra lo spirito e la lettera della legge. Questo criterio che ha saldato in un cerchio l'interpreta-

zione delle leggi si deve al fatto che quando si ricostituì la legislazione civile francese si temeva soprattutto che il giudice potesse invadere i poteri legislativi; e quindi lo si volle accantonare entro i limiti letterali e spirituali della legge. E la Cassazione ebbe la sua origine da ciò, ch'essa, più che custode dell'interesse delle parti, doveva essere difesa contro le usurpazioni del giudice a danno del potere legislativo.

Pertanto, passato il periodo della pura esegesi, quel gran tratto di tempo che fa sempre invecchiare le leggi rendendole meno immanenti, ecco che sorge la tesi di una più ampia facoltà di interpretazione, la tesi delle interpretazioni progressive o libere. Ed oggi si arriva senz'altro al sistema delle interpretazioni creative. Quando si costituirono Commissioni speciali si cercò appunto di giustificarle dicendo che il giudice era incapace e impotente ad interpretazioni che adeguassero ai fatti le disposizioni di legge.

Orbene, che altro si fece con questa nuova istituzione se non adeguare la funzione del giudice alle necessità presenti? È per questo che è stato possibile inserire la giurisdizione del lavoro nella Magistratura. Il che ha grande significato, perchè noi otteniamo così che sia una vera sentenza quella che si sovrappone ai conflitti del lavoro; sentenza di carattere sostanziale e formale, non una decisione paritetica, nella quale il più delle volte si dà torto e ragione a tutte e due le parti. Essa è una vera decisione compiuta sotto la Presidenza di chi ha la tecnicità del giudizio, assistito da esperti che non sono tolti dalle categorie in contrasto, ma sono forniti di tecnicità.

Credo che ad ottenere questo risultato abbia potuto giovare l'atteggiamento spirituale dell'onorevole Guardasigilli, il quale fin dal 1906 propugnò appunto questo sistema d'interpretazione, per cui la norma si stacca dalla volontà del legislatore che l'ha creata per essere volontà immanente di ogni momento storico successivo, in guisa da essere volontà sempre presente alle esigenze del caso.

Ora questo sistema di interpretazione che, generalizzato, è forse eccessivo, sta bene e deve essere accolto trattandosi di legislazioni a fondo sociale, trattandosi di rapporti di nuova costituzione. Ond'io domando che il principio che governa questo sistema di interpretazione

debba essere esteso anche ad analoghi casi, e non oltre. Sarebbe da augurarsi che in materia di regolamenti contrattuali il giudice avesse per lo meno la facoltà interpretativa che il diritto penale gli consente nella interpretazione dei contratti.

Ma non basta. La fedeltà dell'onorevole Guardasigilli ai suoi principî scientifici gli ha permesso di iniziare un procedimento di assorbimento nella Magistratura ordinaria anche di alcune delle magistrature speciali esistenti. Egli ha già potuto assorbire nel quadro della Magistratura ordinaria anche i conflitti del lavoro individuale; il che importò la correlativa soppressione delle Commissioni dei probiviri ed altresì delle Commissioni per l'impiego privato.

Ebbene, egli andrà anche più oltre. E così oso dire, perchè posso vantarmi di conoscerne l'intimo pensiero.

A questo punto mi sia permesso di ricordare che, trovandomi un giorno in udienza da lui, il dialogo fu interrotto da una chiamata telefonica. (*Commenti*). Era una autorità che chiedeva insistentemente la ricostituzione di una Commissione speciale che una legge sottoposta a restrizione aveva abolita. Il ministro si rifiutò e così concitato divenne il dialogo col lontano interlocutore da non peritarsi ad affermare che la non ricostituzione era per lui un punto inderogabile del suo programma di azione, e che non avrebbe potuto continuare a restare al suo posto se avesse dovuto rinziarvi. E ciò per rispetto a sè stesso, per rispetto alla stessa Magistratura, pensando egli che l'opera che possono svolgere le Commissioni speciali può svolgere, più e meglio, la Magistratura.

L'onorevole ministro mi perdoni se ho commesso questa indiscrezione, nè voglia denunziarmi per violazione di segreto di ufficio. La sua azione è palese, ed essa ha per sè anche l'autorevole consentimento del capo della Corte di cassazione, il quale in un recente suo studio osserva come l'albero delle Commissioni speciali sia tuttora troppo ricco di rami che debbono essere d'urgenza potati.

L'operazione riuscirà, perchè il segreto del ministro è infallibile. Egli non sopprime una Commissione speciale per passarne senz'altro le funzioni alla Magistratura ordinaria, ma crea

in seno a questa una Magistratura speciale o, se vuolsi, trasferisce in questa quella che era la Commissione speciale coi suoi tecnici, e solo pone essi sotto la direzione di altro tecnico, sotto la direzione del giudice; colui che non conosce solo l'arte di applicare le leggi ma offre più di ogni altro le garanzie di indipendenza indispensabili per una buona giustizia. In sostanza si conserva la specializzazione ma nell'unità della Magistratura: unità che non importa uniformità di organi e di metodi.

E un altro sistema segue ancora. Egli ha adottato, anticipando sulle riforme, una semplificazione di procedura. Ieri ho sentito invocare d'urgenza, e giustamente, la riforma della procedura civile. È vero però che già sono in atto molti ritocchi a vantaggio di questi giudizi di carattere speciale. Qui abbiamo ormai facoltà di comparire innanzi al giudice senza mandato; può comparire il minore, purchè abbia compiuto gli anni quattordici; le citazioni si fanno per mezzo della posta con ricevuta di ritorno; le prove si possono raccogliere presenti gli esperti e promuovere d'ufficio; le sentenze devono essere (comandamento assai prezioso e che ha correlazione con quello della breveloquenza) devono essere brevemente motivate. Le pubblicazioni delle sentenze anzichè all'udienza, per lettura che nessuno ascolta, devono esser fatte mediante il deposito nella cancelleria. Ed ancora, qui non sono ammessi gli appelli se non per cause di un certo valore, ed il ricorso in Cassazione è limitato a determinati motivi.

Insomma, è una bella anticipazione di quello che sarà il codice di procedura che si attende. Se dal mattino è lecito arguire alla buona giornata, noi possiamo trarre i migliori auspici.

Ma io vorrei raccomandare all'onorevole ministro, qual sia il futuro che si riserva ai sistemi di procedura, di non dimenticare mai un procedimento speciale per questi speciali giudizi e ch'esso sia il più semplice possibile. Semplifichiamo ancora, fino a ridurre queste procedure ad una espressione (mi si permetta la parola) patriarcale, oserei dire fin quasi a sopprimerle. Intanto, si dovrebbe sopprimere l'appello. Le Commissioni che avete trasportato nel campo della Magistratura non avevano l'appello, conoscevano per altro (poichè la esperienza ha consentito anche qui lo *jus pre-*

torium) un largo sistema di revisione, per correggere gli errori, sia *in procedendo* che *in iudicando*. Ma le revisioni sono una remora alle impugnazioni, perchè si svolgono dinanzi allo stesso giudice. Contemporaneamente, le questioni formali, le questioni di nullità, dovrebbero essere completamente abbandonate, a meno che non intacchino profondamente gli interessi delle parti; e i ricorsi per Cassazione ammessi per le sole questioni di diritto sostanziale. Finalmente le discussioni, anzichè in pubblica udienza, si dovrebbero fare, e soltanto quando si vogliono fare, in Camera di consiglio, così come si faceva presso le Commissioni speciali. Gli ambienti pubblici sono fatti per eccitare e per trasportare il difensore al di là di quelli che sono gli essenziali interessi delle parti.

Su questo binario, dirò così, a scartamento ridotto, si possono fare correre quante giurisdizioni speciali si voglia immaginare. E di queste giurisdizioni speciali se ne trovano in tutti i corridoi di tutti i ministeri e di tutti i pubblici uffici.

Per me basterà rastrellarne due, per ora, che hanno una stretta colleganza colla materia del lavoro. Alludo alle questioni che riguardano gli infortuni sul lavoro così industriale che agricolo. Il criterio da cui nasce l'obbligo dell'assicurazione per gli uni e per gli altri è il medesimo. Si direbbe pertanto che si dovesse correre lo stesso metodo; ed invece è precisamente l'opposto. Anche qui la materia offre campo a considerazioni abbastanza curiose. Ognuno dei due sistemi ha risentito del clima storico in cui nacque. Gli infortuni sul lavoro seguono la procedura ordinaria con tutti gli incidenti che vi sono annessi. Poichè i fatti avvengono d'improvviso, non si possono ricostruire che a fatica: prove per interrogatorio, prove per testimoni, prove peritali, e relative controprove, su tutta la linea. Ciascuno di questi esperimenti fa perdere mesi e mesi di tempo... quando si è solleciti; e ciascuno di questi provvedimenti è preceduto il più delle volte da una sentenza, di primo grado, di secondo grado e alle volte anche di Cassazione. Così il moto di questo meccanismo, anche per una sol causa, non finisce mai, e quando si è alla fine... c'è la revisione. L'infortunato, avuta la liquidazione, accusa non di raro mali nuovi,

di quelli che i periti non avevano prima rilevato; e siccome si tratta, il più delle volte, di un fatto soggettivo, non facilmente controllabile, si tenta dagli interessati la sorte. Intanto il procedimento è di nuovo in moto e la ruota della giustizia ricomincia a girare.

Di fronte a questo miserando spettacolo coloro che istituirono l'assicurazione per gli infortuni agricoli procedettero in senso diametralmente opposto. Era logico. Non si ricorse ai giudici comuni ma si formarono le Commissioni speciali. E siccome si prevedeva che queste Commissioni avrebbero avuto scarso lavoro perchè in generale gli infortuni agricoli sono meno frequenti di quelli industriali, si stabilì che le Commissioni non dovessero essere mandamentali e nemmeno circondariali o provinciali, ma interprovinciali.

Dimodochè, per una semplice scalfittura l'agricoltore che ritenga di dover essere sottoposto ad un esame e di meritare un indennizzo, deve ricercare nel territorio della regione questa Commissione; e nessuno sa mai dove risieda e che cosa faccia, perchè non è mai riunita e non dà mai segno di vita. E quando finalmente si riesce a precisarla, è essa allora che si accorge di essere lontana dal luogo dell'infortunio, trattandosi di interrogare la parte interessata, di raccogliere testimonianze, di fare gli accertamenti e di sentire i responsabili. Finalmente, quando la sentenza arriva, eccoci all'inevitabile ricorso alla Commissione centrale, che ha sede in Roma.

Evidentemente, si va male in un caso e nell'altro. In un caso perchè la via è tortuosa, nell'altro perchè la macchina non cammina. In tutti i casi, si sa quando si parte ma non si sa quando si arriva.

In qualche modo e come meglio può ripara in parte a questi inconvenienti il Patronato d'assistenza. Esso deriva le sue funzioni dall'attuazione di un principio della Carta del Lavoro; ed esso assicura, a così dire, di ufficio, non solo l'assistenza medica ma anche quella legale, e si occupa altresì (affare non privo di complicazioni) delle liquidazioni convenute.

Io vorrei che da qui si traesse lo spunto anche per sviluppare maggiormente questo principio ed estenderlo a casi analoghi. Anch'io ho avuto l'onore, alcuni anni fa, di far parte di una sezione tecnica della Società delle Nazioni. Si

trattava di avvisare ad un metodo di difesa del cittadino povero costretto a far lite o a subirla fuori del territorio della patria. Ho bisogno di dire che si finì ... in un ordine del giorno?

Dopo di allora non si è fatto più altro: ma in quella occasione ho avuto campo di osservare come tutte le nazioni soffrano dell'identico male, come in tutte la difesa del non abbiente sia insufficiente. Ma ho anche avvertito che l'errore consiste nel voler trovare una soluzione totalitaria. Invece bisogna risolvere le questioni per settori. Qui, in materia d'infortuni e di controversie sociali andrebbe quel sistema del Patronato d'assistenza che ora serve per gli infortuni, ma che opportunamente potrebbe essere organizzato su più larga base. Esso è sussidiato dai contributi sindacali, e i due termini — questioni sociali e sindacalismo — possono essere correlativi.

Conosco le difficoltà. La classe legale avversa il monopolio; e io soggiungo che si avversa a ragione e che il monopolio non è necessario, perchè non è necessario che le difese si accentrino nelle mani di pochi, ancorchè siano esperte. Ciò che occorre è che, avvenuto l'infortunio, chi ne è colpito possa incontrarsi subito con chi deve assisterlo; ciò che si vuole è che siano soppresse le mediazioni, e gli accaparramenti; ciò che urge è la possibilità di finanziare l'assistenza; ciò che è indispensabile è che l'opera dei difensori sia controllata, ad ogni istante, ed eccitata e consigliata, senza che sorgano mai difficoltà contro le conciliazioni. Al quale proposito dirò che queste furono del 97 per cento lo scorso anno; il che non esclude che ben seimila sentenze siano state pronunciate dalla Magistratura.

Sono nuovi orizzonti che si profilano agli occhi della Magistratura e forse non è lontano il giorno in cui possa avverarsi l'ipotesi dell'accentramento in essa di quelle che si chiamano le funzioni della giustizia amministrativa. Già si sente parlare di uno sbloccamento; e se questo si facesse sarebbe già molto, e forse tutto.

Da decine di anni la Magistratura assisteva alla graduale ininterrotta riduzione delle sue funzioni: ogni giorno una disintegrazione, ogni giorno essa doveva cedere una parte del

suo classico terreno. Oggi non solo le viene restituito quello che aveva un tempo perduto ma altro se ne aggiunge; e quel che più importa, si vede innestata nel vivo delle controversie sociali, nelle controversie che sono una derivazione delle istituzioni maggiori nel nostro Regime. La Magistratura ne è orgogliosa. Essa che ha saputo compiere il proprio dovere e farsi custode delle leggi antiche, saprà essere custode delle moderne: in ogni tempo ed in ogni luogo essa è il Palladio delle leggi del suo Paese.

Però il lavoro determinato da questo nuovo assorbimento è enorme. Eppure non un solo uomo è stato aggiunto ai quadri, dove già si segnano numerosi vuoti. Ma l'organico più non regge e forse occorreranno forze nuove. Certo occorre una diversa distribuzione di quelle disponibili, occorre che esse siano diversamente impiegate, e in funzioni semplificate.

Che fare? A chi ricorrere? Se si potesse provocare una ispezione credo che il problema sarebbe facilmente risoluto, perchè nulla persuade di più della constatazione diretta dei fatti.

• Non solo non si è aumentata la forza organica, ma le spese stesse di scritturazione sono rimaste quelle di prima; onde i cancellieri oltrechè intensificare il tradizionale rimedio di far rovesciare le buste per la corrispondenza di ritorno, si vedono costretti ad attingere ai proventi di ufficio, che pure costituiscono una loro legittima aspettativa.

Che fare? Il ministro delle finanze, squisitamente fascista, in una materia come questa è terribilmente agnostico; la Ragioneria generale dello Stato è affetta da sordità congenita. Se non temessi di essere accusato di petulanza vorrei suggerire anzitutto di passare al bilancio del Ministero della giustizia le somme che già servono per i gettoni di presenza nelle Commissioni speciali, soprattutto del pubblico impiego; e nel tempo stesso di intavolare trattative col Ministero delle corporazioni per un'equa distribuzione di una parte dei contributi sindacali. Che la parente ricca venga in aiuto della parente povera, dall'antico nobilissimo blasone. Dopo tutto, se dall'ordinamento sindacale ci viene l'onore è da esso che ci viene anche l'onere; in fin dei conti, sono anche queste spese di atti-

vità sindacale; terminali, ma non meno essenziali, per il coronamento dell'edificio.

Comunque, la Magistratura continua il suo lavoro. Altro non le occorre se non che siano salvaguardati nel migliore dei modi la sua dignità, il suo prestigio. (*Applausi*).

CONCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevoli senatori, dirò solamente pochissime parole. Anzitutto mi riallaccio ad un'osservazione fatta, in occasione della discussione del bilancio oggi all'ordine del giorno, nell'altro ramo del Parlamento dall'on. Dudan, essere affatto ingiusto parlare di un nostalgico ricordo delle vecchie disposizioni legislative vigenti nelle nuove provincie italiane, quasi che vi potesse essere nelle provincie redente alcuno che rimpiangesse il vecchio regime.

Noi siamo invece lieti e grati all'onorevole ministro guardasigilli di avere, con l'unificazione delle disposizioni legislative, provveduto anche a spezzare l'ultimo vincolo che ci legava ancora alla defunta monarchia austro-ungarica.

Per l'esattezza storica poi voglio, pure con l'on. Dudan, constatare che i codici austriaci non si possono attribuire esclusivamente alla cultura giuridica tedesca, poichè ad essi collaborarono anche eminenti giureconsulti italiani; ed in special modo del codice civile austriaco, indubbiamente l'opera legislativa migliore della cessata monarchia, è stato redattore il barone Antonio Martini, di Ruò nell'Anaunia, figlio quindi di una valle prettamente italiana che si gloria di possedere nella tavola clesiana un antico e prezioso documento della sua romanità.

Ho chiesto la parola per richiamare la benevola attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli sulla situazione creata ai magistrati anziani delle provincie redente dalla unificazione legislativa. Quei magistrati anziani, i quali, forse, per una valutazione eccessivamente modesta della propria capacità e delle loro attitudini hanno creduto di non potersi, data la loro età, appropriare a fondo le debite cognizioni sui nuovi codici e di non poter quindi, applicati gli stessi, prestare un servizio utile, hanno ritenuto di dover presentare domanda per essere collocati a riposo. È certo cosa dura che quei funzionari anziani che si trovano in questa posizione debbano essere privati dei notevoli benefici economici che il Governo Na-

zionale ha accordato a tutti i funzionari dello Stato, e che verranno applicati per metà con il 1° luglio dell'anno corrente, e per l'altra metà con il 1° luglio dell'anno venturo.

Vorrei pregare l'onorevole ministro guardasigilli di considerare che questi magistrati anziani hanno scelto la loro carriera per il loro attaccamento all'idea nazionale, perchè, godendo essi quali giudici, del privilegio della inamovibilità, potevano più facilmente essere fedeli ai propri principî di italianità; infatti essi erano considerati dal Governo austriaco come irredentisti durante la guerra e furono perseguitati e maltrattati. Valga per tutti un solo esempio. Un giudice di campagna era stato fatto segno di una perquisizione domiciliare, in seguito alla quale fu ritrovata presso di lui una vecchia lettera in cui egli, in occasione di un viaggio in Italia, aveva espresso la commozione che provava alla vista dei monumenti eretti ai maggiori artefici della unità italiana, a Vittorio Emanuele II, a Camillo Cavour, a Giuseppe Garibaldi.

In seguito alla scoperta di quella lettera, egli veniva assoggettato ad un procedimento disciplinare, egli fu destituito e gli veniva notevolmente falciata anche la magra pensione spettantegli. Esauriti i mezzi legali, l'avvocato difensore gli partecipava di avere avviato una pratica per poter ottenere in via di grazia un aumento della pensione. Il giudice ringraziava l'avvocato della sua premura, dichiarando però perentoriamente che egli all'Austria non intendeva chiedere delle grazie, nè dall'Austria accettarne.

Eppure ben difficili erano in Austria le condizioni di vita durante la guerra, in ispecie per coloro che, come quel giudice, erano stati allontanati dal loro paese; quelle nobili parole rispecchiavano però il pensiero ed il sentimento della generalità dei magistrati italiani soggetti all'Austria.

E faccio appello agli alti sensi di equità dell'onorevole guardasigilli perchè egli voglia provvedere a che i magistrati anziani delle provincie redente non vengano messi, contro la loro volontà, a riposo, e perchè per coloro i quali chiedono spontaneamente di essere pensionati sia adottato un temperamento che valga a mitigare il danno che essi verrebbero a sentire col pensionamento nel momento at-

tuale ed a risparmiare ai magistrati anziani trasferimenti cui essi per ragioni di famiglia o per altri motivi siano contrari.

Tenendo conto di questi desideri, l'onorevole ministro guardasigilli avrà reso un atto di giustizia ad una classe di funzionari patriottica che ha sempre compiuto coscienziosamente il proprio dovere! (*Applausi*).

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi consenta il Senato una parola di chiarimento, non già di confutazione, su di una affermazione che intesi ieri nella discussione generale, a proposito del Fondo culto.

Credo anzi di interpretare il pensiero dei colleghi che con me fanno parte del Consiglio di Amministrazione, dichiarando che il Fondo culto, mentre per il passato ha assolto con piena soddisfazione del clero e della Santa Sede l'alta e delicata sua missione, in avvenire può, a preferenza di qualsiasi altro organo dello Stato, contribuire a mantenere, in regime di collaborazione, i buoni rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Con saggio provvedimento la legge testè approvata in esecuzione del Concordato ha accresciuto l'importanza di detta Amministrazione, concentrando in essa il patrimonio dei soppressi Economati, con le cui rendite il Fondo culto potrà meglio soddisfare i suoi fini, specialmente per quanto riguarda i restauri delle chiese, che hanno bisogni urgenti e una dotazione inadeguata.

Riguardo al rapporto di un solo sesto dell'onere totale che il Fondo culto ha a sua disposizione dei beni appresi, l'on. Petrillo sa per quali ragioni il ricavato sia stato esiguo, e non insisto.

Infine, a proposito della lentezza con cui si risolvono le liquidazioni di congrua, nonostante il buon volere del personale scarso che vi è adibito, giova notare che molti coefficienti ne intralciano lo svolgimento: i ricorsi all'autorità giudiziaria, la deficienza dei titoli e documenti costitutivi degli oneri, la larghezza benevola e talvolta soverchia, con cui si accolgono i ripetuti reclami, la lentezza con cui gli organi di controllo fiscale, pressati da altre mansioni, procedono agli accertamenti necessari, infine i ripetuti ritocchi alle leggi, che attendono an-

cora un Testo Unico, al quale il ministro della giustizia sta lodevolmente provvedendo. Bastino questi chiarimenti. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Rava e Morello a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

RAVA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Antonio Marozzi e Tito Poggi.

MORELLO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor Novello Novelli.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Rava e Morello della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato nell'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo: « Disposizioni in ordine alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del bilancio della giustizia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango relatore.

MANGO, *relatore*. L'ampia discussione che ha destato, in questo ramo del Parlamento e nell'altro, lo esame del bilancio della giustizia, addimostra come nella coscienza generale

assuma ogni giorno più importanza l'amministrazione di quella, che è fondamento e base del vivere civile. Prima di dare brevi risposte ai vari oratori, che con la loro altissima competenza sono intervenuti in questo dibattito, e di rilevare i punti principali di esso, sento il dovere di ringraziarli per le parole benevoli avute per la modesta opera mia, nel compilare la relazione sul bilancio della giustizia; dai cui rilievi spesso essi furono mossi per aggiungere quanto, in specie a parecchi di loro, che han coperto e coprono i posti più alti della magistratura, l'esperienza poteva suggerire.

La Commissione di finanze, che per tradizione e per la sua stessa indole, non incita a spese ma ad economie, deve pur tuttavia segnalare i bisogni e le deficienze, tenendo conto precipuo dei consuntivi. Giacchè non è virtù il semplice proposito di non fare nuove spese; ma lo è il sapersi contenere nei limiti propostisi, riuscendo a disimpegnare bene il pubblico servizio, cui si riferisce ciascun stanziamento di bilancio. Altrimenti ogni proposta di questo sarebbe o uno sterile quadro di cifre, che poi a forza di storni e di note di variazioni perde persino le sue linee generali, ovvero la indicazione di bisogni, ai quali in anticipo sappiamo non poter dare il necessario ausilio.

Io ho voluto — nei pochi giorni che ho avuti disponibili fra la presentazione al Senato di questo bilancio e per compilare la mia relazione — indagare un po' quanto effettivamente costa quest'amministrazione della giustizia all'Era-rio e l'esercizio di questa funzione, che assieme a quella della difesa nazionale costituiscono le più alte, le esclusive *funzioni di Stato*. E direi le vere funzioni, se non temessi, proprio in questi giorni di polemiche altissime per quanto rincresciose, sull'altra della educazione ed istruzione della gioventù, di intervenire inopportuna-mente sia pur indirettamente in essa.

Certo la funzione della giustizia non ammette delega da parte dello Stato, che nell'esercitarla non può sottrarsi alla spesa occorrente, perchè i cittadini abbiano fiducia in essa e vi ricorrano senza soverchie difficoltà. E mi corre l'obbligo di ringraziare il ministro delle finanze che, rapidamente rispondendo alla mia preghiera, mi forniva elementi importanti sugli introiti riferentisi all'amministrazione in parola. Sono circa 163 milioni che lo Stato introita per

sola carta bollata — il cui costo di ciascun foglio di 100 righe a lire 6 pei Tribunali e Corte, e lire 10 per la Cassazione sono ben gravi — ed aggiungendo 22 milioni per multe, e altri relativi alla registrazione delle sentenze e documenti, nonchè altre voci, e poi sommando tutto; si potrebbe arrivare a quei 242 milioni, che sono la metà dei 484 e poco più, ai quali ammonta l'attuale proposta di spesa del bilancio in esame. Per essa, abbiamo notato nella relazione, che apparentemente in questo esercizio cresce di 24 milioni circa; ma effettivamente, visti i consuntivi, tale aumento non solo non basta, ma resta di circa 20 milioni al disotto della spesa realmente fatta nell'esercizio, che con questo mese finisce. Sicchè possiamo calcolare che una buona metà della spesa viene rimborsata dalle funzioni giudiziarie stesse; e, badate, che dei suddetti 484 milioni e più spendiamo oltre due quinti per l'amministrazione carceraria; la quale, riferendosi alla tutela sociale, dipendeva dal Ministero dell'interno, e da qualche anno, avuta una più giusta definizione di « Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena », è passata al dicastero della giustizia; per cui è per essa preventivata la spesa di circa 200 milioni, fra parte ordinaria e straordinaria del presente bilancio.

Sicchè se in questi termini ci troviamo, non sarà poi un grande sacrificio se al Ministero della giustizia daremo qualche milione di più; e se ai magistrati, che danno tutta la propria attività per l'esercizio di questa nobile funzione, noi andiamo incontro, col porli in condizioni di indipendenza; e soprattutto assicurandoci il numero necessario di giudici, che è insufficiente, specialmente ora che l'Italia, geograficamente, è integrata nei suoi termini sacri. Poichè, onorevoli colleghi, è inutile che noi chiediamo riforme di ordinamenti, compilazioni di codici, modificazioni di leggi speciali; se non abbiamo una magistratura veramente selezionata, che non solo sappia, ma abbia tempo sufficiente per applicarli ai casi singoli ad essa sottoposti sotto forma di cause, avremo fatta opera vana. Mentre poi, anche con leggi insufficienti, il magistrato buono trova la via per emettere una sentenza giusta.

Ecco perchè con tanta autorità i senatori che hanno parlato, e specie gli onorevoli Giampietro, Appiani, Milano Franco D'Aragona, ben si sono intrattenuti sul reclutamento dei magistrati,

chiedendo che la loro entrata in carriera fosse piena di garanzia, soprattutto attraverso i concorsi. Onorevole Guardasigilli, questa è la via maestra; per quanto non possano la sola cultura e la quadratura della mente essere le sole doti del sacerdote della giustizia; ma anche la rettitudine della coscienza, che sfugge a tutti i concorsi. Questi però rappresentano il mezzo che ci dà maggiori garanzie. E resti come puro esperimento temporaneo l'attuale reclutamento dei vice-pretori, i quali senza le garanzie sufficienti sono prima ammessi ad assistere i titolari, poi di essi ne assumono le funzioni con lire 1.500 mensili; e dovrebbero restar così inquadrati nella magistratura, ove essi non subiranno un concorso sia pur interno. Solo con questo saremo garantiti che tali giudici unici le cui mansioni sono così delicate, e debbono spiegarle da soli senza consigli, spesso in paesi senza libri, sappiano ben corrispondere al mandato loro affidato. Siano pure tali concorsi di una ragionevole severità o alquanto blandi, come li chiedeva ieri l'on. Milano Franco D'Aragona; ma l'importante è che non si eserciti la funzione del giudicare, se non da chi è passato attraverso la selezionante trafila dei concorsi e che questi, come ben diceva l'on. Giampietro, non sieno estranei anche nelle promozioni; per quanto in generale gli avanzamenti di carriera debbano avvenire mercè gli scrutini.

Certo, dopo aver garantita l'entrata nella magistratura agli elementi selezionati, non è facile assicurare in seguito le promozioni veramente ai migliori. L'esame per merito distinto ne è un mezzo importante; ma l'esperimento fatto mercè la redazione di sentenze che reggano all'urto dei gravami ed agli attacchi delle controparti, è a nostro modesto avviso il principale dei mezzi; e da qui sorgono i vari metodi di scrutinio. Per essi dovrebbe esservi il calcolo fra tutte le sentenze redatte da ogni magistrato in un anno, di quelle riformate a seguito del gravame, nonchè delle altre rimaste ferme, e meglio di quelle accettate dalle parti, che si presume le abbiano trovate giuste. Sono questi mezzi che pur hanno i loro inconvenienti; ma trattasi di trovare quelli che ne presentino meno, e che ci garantiscano meglio di avere dato principalmente alla magistratura quella serenità sul proprio avvenire, che occorre per ben giudicare. Per questo non basta

infarcire di facile dottrina poche sentenze, che chi le redige sa di dover poi presentare per essere scrutinato; ma bisogna essere in tutte le sentenze giudice equilibrato, retto, sì da meritare di salire al grado superiore; essere soprattutto diligente nello studio degli atti e del processo; per il che dobbiamo riconoscerlo, occorre pure un tempo congruo, e questo, troppo spesso non lo si ha, per l'immane sovraccarico di lavoro in tutte le giurisdizioni; per cui resta evidente la necessità di aumentare il numero dei magistrati.

Per fortuna, ai suoi compiti altissimi la magistratura attuale sa essere pari; ed essa ha saputo esserlo anche nel recente inquadramento di mansioni novelle, a qualcuna delle quali oggi faceva cenno l'on. Longhi: la magistratura del lavoro. Egli giustamente aggiungeva che noi abbiamo assistito in passato all'impoverimento delle funzioni della magistratura; e quasi fosse venuta meno la fiducia in essa, si ricorreva a magistrature speciali in ogni occasione, e sia pure quando il criterio tecnico, specializzato era elemento non diretto di giudizio, si creavano tribunali speciali. Questa era senza dubbio dimostrazione di debolezza, di un senso di sfiducia nell'organo che ordinariamente presiede alla giustizia; il quale è sempre guidato da criteri giuridici generici, che proiettano luce sopra una parte specifica, tecnica di cui si acquista subito l'uso, ed in casi eccezionali si ricorre al parere di un tecnico, senza che vi sia bisogno di tribunali speciali, nè occorra moltiplicare le giurisdizioni.

Parveva anni fa che la magistratura non sapesse decidere che le sole cause contestate alla base dei codici ordinari; e che fosse necessario ricorrere fuori il suo ambito, sempre che si trattasse di disposizioni speciali. Ma tutto ciò con nuova visione, va cessando; ed affidate alla magistratura dapprima tutte le controversie sulle acque pubbliche, ne sono venute delle altre, fra cui le contese del lavoro collettivo ed individuale. Solo l'Italia e qualche altro piccolo popolo ha saputo finora spingere l'arbitrato amichevole fino all'obbligatorio; e da questo, meglio integrando le funzioni della magistratura, si è giunti sino alla risoluzione dei conflitti del lavoro, nel quale le parti sono le associazioni. Si è ben inserita questa funzione nuova, fra le attività della magistratura ordinaria,

alla quale restano ancora sottratte le sole contese amministrative. Certo la magistratura ordinaria sta dimostrando che non è punto giustificata la sfiducia, che nelle materie speciali pareva si avesse per essa. Solo sarebbe strana pretesa lo addossarle sempre nuovi carichi, aumentandone altre mansioni, e senza accrescere del pari il numero dei magistrati, che per ora non solo è rimasto come in passato, ma si lasciano pure vacanti molti posti per un preteso senso di economia, che certo è molto male collocato.

Come del pari è giusto che i magistrati siano remunerati degnamente, ed avremo così i migliori tra i laureati. Essi hanno il diritto di vivere in quella indipendenza e dignità, che risponde anche al crescere dei bisogni, al dovere far fronte alle contingenze della vita quotidiana; specialmente se han famiglia, ed è bene che l'abbiano, e quindi devesi far fronte alla costosa educazione dei figli ed al resto. Sicchè ai 105 milioni circa, che sono dati ai magistrati con l'attuale proposta di bilancio — e che uniti ai poco più di 80 alle cancellerie e 6 milioni e mezzo agli uscieri giudiziari, formano i 192 milioni circa delle « spese dell'amministrazione giudiziaria » — a buona ragione dicevamo, ove bisognasse per caso in un prossimo avvenire aggiungere qualcosa, arrotondarli, soprattutto per accrescere il numero dei magistrati, per farne sparire in ogni caso le pericolose vacanze di posti rispondenti a mansioni delicatissime, non potremo rifiutarci. Faremmo altrimenti opera non di sana finanza, ma d'imprudente gestione di quei fondi, che sono destinati a garantire ai cittadini organi di giustizia sufficienti e degni del compito altissimo di disporre della loro libertà e dei loro averi. (*Bene!*).

Il lavoro è enorme specialmente nei Tribunali delle grandi città. Se si assiste alla chiamata delle cause di alcune sezioni civili, si trovano ruoli di centinaia di cause, delle quali a decine vanno in decisione. E la magistratura penale è obbligata a trattare in una sola udienza spesso una dozzina di cause, che per giunta, non come le civili, vengono invece decise subito; con una fretta che non dà garanzia, in specie pel povero il quale non può farsi assistere da autorevoli avvocati, giacchè allora la cosa è ben diversa, e lo notava testè, con tanta op-

portunità, il senatore Borsarelli e ieri l'onorevole Milano Franco D'Aragona, a proposito delle giuste osservazioni che essi facevano sul giuri — da riformarsi profondamente, ove ancor meglio non lo si voglia sopprimere — e sulla dannosa clamorosità dei dibattimenti.

Perfino la Corte di Cassazione in ogni udienza è oberata di discussioni con relative decisioni e di troppo lavoro poi per la redazione delle sentenze. Sicchè queste rappresentano, al pari di quelle dei Tribunali del merito, molto spesso un vero sforzo, che può ammettersi come eccezione, come sporadico; ma sul quale non si deve contare come abitudine, giacchè principalmente per le decisioni in fatto, il giudicante può esser tentato a risparmiare lo sforzo ed a delibare appena i documenti; il che rappresenta un vero disastro per la giustizia e per le parti.

E non parliamo delle Preture, che per giunta con poca prudenza si sono unificate nei grandi centri; in queste sono decine su decine di migliaia le cause, che si decidono ogni anno e le sentenze pubblicate; ma quali sentenze! Non vogliamo aggiungere altro; confidando nella sorveglianza dei Capi gerarchi, e nell'assetto che man mano piglieranno, ove la unificazione non si credesse limitare all'accentramento in un solo edificio di mandamenti distinti, ma con preposti che siano compresi come prima di responsabilità per ciascuno di essi.

Il senatore Garofalo ieri si è intrattenuto sulla repressione della delinquenza; rilevando anche la necessità della segregazione cellulare, senza la quale il condannato già a lunga pena, e peggio se a vita, con l'abolirsi dell'inasprimento della pena, godrebbe della impunità nel caso che un'altra volta delinqua. Tema certo grave, sul quale si sarà prudenti, e le Commissioni che studiano esamineranno il caso, valutando i vari lati che, con quello della pietà, pur deve avere una ben intesa solidarietà umana.

Il senatore Petrillo ieri, ed il senatore Montresor testè, hanno trattato del Fondo culto; ma ci troviamo pel Concordato di fronte ad una nuova legislazione ecclesiastica; ed in specie dal punto di vista della spesa bisogna attendere il riordinamento degli istituti per conservarli o sopprimerli. E vengo al senatore Appiani, che con la competenza derivatagli anche dal posto altissimo da lui occupato in Corte di Cassazione,

anche di questa ha trattato, dicendo che essa è tenuta al « supremo verbo », ed invece pare siasi fermata a metà cammino, mentre i compiti suoi sono ben diversi da quelli delle Cassazioni regionali soppressé. A me pare ch'egli volesse, così concisamente esprimendosi, riferirsi alla necessità della unificazione della giurisprudenza, che a lui sembra non ancora vada con sufficiente sollecitudine conseguendosi. Ora, se il « supremo verbo » non si riferisce invece, e non parmi lo possa, alla decisione *in fatto* — perchè allora dovrebbe andarsi ben oltre, con riforme alle quali sia per la speditezza dei giudizi, sia pel bisogno sempre più crescente di non dissanguarsi in spese giudiziarie, forse pur potremmo trovarci d'accordo, ma dovremmo discuterne di proposito — se adunque di questa vera trasformazione della Cassazione non si tratta, ma del puro « verbo supremo » *in diritto*, noi osserviamo che per conseguire questo ci vuole il tempo.

Le Cassazioni territoriali, che pur avevano un tradizione veramente gloriosa, dovettero cedere il posto e finirono per l'interesse altissimo della uniformità della giurisprudenza. Oggi ogni esame retrospettivo su tale provvedimento, come ogni rimpianto sarebbe per lo meno fuori posto; ma bisogna pur considerare con la unificazione che il diritto è movimento, che il diritto non si cristallizza, ma si affina attraverso discussioni; che si specializza di fronte a forme diverse di fatto, donde poi modi differenti del giudicare una stessa tesi astratta (*jus oritur ex factu*); quindi il diritto non può, non deve essere aritmetica, e nelle oscillazioni sue finisce col trovare il suo assetto, se e quando lo trova. Bisogna in ogni caso non aver fretta e devesi dare tempo al tempo. Piuttosto sarebbe bene accentuare un sistema, che lodevolmente si comincia a porre in atto, e pel quale le varie sezioni della Cassazione Unica, si andrebbero specializzando nei vari rami del diritto; donde si conseguirebbe quella determinazione della giusta interpretazione dei codici, che è nel desiderio di tutti. Che la Commissione, la quale dopo l'iscrizione del ricorso sul ruolo, attualmente ne delibera i motivi di gravame, pare per finalità più dottrinarie che altro, invece venga organizzata a fine d'incanalare per materia alle varie sezioni i ricorsi, e con efficace parola ferroviaria, diciamo che faccia lo smistamento

di essi nelle varie sezioni, non sarà certo la specializzazione di queste che potrà, sotto i vari punti di vista, portar nocimento alla giustizia.

Ma, come dicevo, vi è bisogno di tempo: noi non potremmo, senza danno, artificiosamente coartare l'unificarsi della giurisprudenza, lo accelerarne il naturale movimento fino all'assetto, che deve essere frutto di dibattiti e di studio; ci basta per ora l'essere sulla via, il vedere la tendenza, alla quale abbiamo fatto cenno.

Il senatore Appiani rivolgeva pure al Guardasigilli parecchie domande sulla compilazione dei codici. Desiderosi tutti di notizie, affretto il mio discorso, perchè pigli la parola il Ministro, e ce ne dia. Certo anche qui non è la fretta che nel mutare i codici fa conseguire il meglio; in ogni caso per quanto riguarda quello di commercio è opportuna una remora, giacchè il commercio attraversa oggi un periodo che, forse in conseguenza della guerra, è di grande movimento, se non addirittura di vero disagio. Per cui con opportunità il senatore Appiani, nel rilevare le cifre contenute nella mia relazione, nè traeva la mia stessa conclusione; che cioè in materia fallimentare bisognerebbe affrettare qualche nuovo provvedimento, e, stralciandolo dalla intera riforma, provvedervi senza indugio.

E per vero, quando pensiamo che in pochi anni i fallimenti hanno raggiunto il numero impressionante di undicimila nel decorso anno, mentre sei anni prima, nel 1922, appena raggiunsero i 3,600; e che purtroppo in generale è appena di un terzo la media dei fallimenti che giunge al concordato, — di cui talvolta molti sono del tutto disastrosi per la loro esigua percentuale —, e come d'altra parte sono moltissimi i fallimenti che addirittura si chiudono per mancanza di attivo, è facile concludere che bisogna provvedere di urgenza a questo fenomeno, al quale concorrono svariatissimi elementi d'indole economica; ma purtroppo anche d'indole morale, che per essere più precisi, potremmo qualificare immorale.

Tutta una materia che va purificata, a cominciare da quella dei curatori, dei quali talvolta qualcuno ne esce con lo averci rimesso il tempo, se anche non il proprio, e poi si vede proposto ad un secondo solo dopo lunghi anni;

altri invece riesce persino ad assorbire gran parte dell'attivo del fallimento ed è pure onorato dalla fiducia di ripetuti incarichi, che non ha meritata. Gli albi dei curatori rappresentano spesso una garanzia soltanto di pura forma; e lo innovare, con i miglioramenti che la pratica ne ha insegnato, le sanzioni che assistono e regolano il fallimento, le quali debbono reprimere le frodi, garantire i creditori, e sia pure aiutare la resurrezione del fallito veramente sventurato, ormai è un bisogno indilazionabile.

Per quanto riguarda poi le categorie dei magistrati e la distinzione delle carriere — argomenti trattati dagli oratori che ne hanno ieri parlato — ed anche oggi, per una questione speciale, il senatore Conci — non debbo intrattenermi, perchè sono allo studio della Commissione sull'Ordinamento. I due brani dei discorsi del compianto on. Gianturco, che lesse ieri il senatore Giampietro, sono certo monito e guida. Ma se sulla opportunità di distinguere la carriera del magistrato giudicante da quella del requirente è più facile porsi d'accordo, non lo è dal pari sulla necessità che il magistrato, dopo un breve tirocinio iniziale presso i collegi giudicanti, passi sempre attraverso quella trafila del pretorato, che se è dura, pur rappresenta e costituisce una indispensabile formazione del magistrato. Vi sono difficoltà che si riflettono sul tema importantissimo del reclutamento della magistratura, dalla quale recedono non pochi elementi ottimi, per non essere obbligati a vivere lunghi anni in paesi piccoli e con vita disagiata.

Un altro tema che ha formato oggetto di giusta segnalazione all'onorevole Guardasigilli, fu la delinquenza minorile e l'opportunità di istituire tribunali speciali per i minorenni. Certamente quello creato a Milano l'anno scorso ha avuto dei risultati lodevoli, per quanto si tratti del resto di meno che un centinaio di processi, in un semestre. Ma è da rilevare che al suo successo hanno non poco contribuito le filantropiche « Associazione Nazionale Cesare Beccaria » e l'« Opera Nazionale per la maternità ed infanzia », attrezzate a collaborare per quest'opera lodevolissima d'assistenza sociale.

Certo per i minorenni deve essere larga e perspicua l'azione preventiva ed educativa, che non è impartita negli scarsi Riformatori statali; e devono sopperirvi gl'istituti appar-

tenenti ad enti di assistenza pubblica, capaci di contribuire alla lotta contro la delinquenza minorile. L'internare nelle carceri comuni il minorenne, in promiscuità col delinquente anziano, è deleterio; donde la necessità che vi siano ed in ogni caso che funzionino veramente le sezioni carcerarie minorili, ove si sappia fare più opera di educazione che di coercizione. Quando le condizioni locali sono tali, da incoraggiare alla istituzione del magistrato minorile, è bene approfittarne; essendo proposito magnifico il giudicare il minorenne intendendone l'anima, ottenendone alla presenza dei genitori una lagrima redentrica di pentimento ecc. Ma vi sono delle difficoltà pratiche rilevanti, e che non consistono soltanto in quella pur grave di trovare un numero non piccolo di magistrati penali disposti ad essere veri apostoli, e che ne posseggano anche le qualità estrinseche.

Ecco perchè l'onorevole Guardasigilli, mentre non si è opposto all'esperimento di Milano, che ha anzi favorito, deve pur procedere a passo lento in questa innovazione, per cui all'on. Appiani è parso sia una sua perdita di fede nella istituzione. Nessuno può dissimularsi che, generalizzando la competenza speciale di tutta la materia dei reati dei minori — e sia pure avendo per ogni provincia e solo nel capoluogo un Tribunale minorile a larga competenza — si vada incontro a difficoltà, che non possano affrontarsi senza ponderazione. Prima di generalizzare un esperimento in questo tema occorre considerare che esso non sarebbe *in corpore vili*. ed è necessario andare adagio.

È del pari urgente, ma meno difficile, organizzare ed assicurare patronati, che seguano e proteggano il minorenne, il quale ha espiata la pena; giacchè nel suo ritorno in famiglia, se pur ne ha una che meriti tal nome, per lo più vi trova un ambiente tutt'altro che educatore, e non è difficile abbia proprio in essa le condizioni perchè con più facilità torni al delitto.

Del resto il problema sociale di aiutare il condannato che ha espiata la sua pena, il facilitarlo e proteggerlo sulla via del lavoro redentore ha bisogno di risoluzione urgente e decisa. Donde la necessità dei patronati, che non facciano restare abbandonati a loro stessi tanti, pur sventurati di ogni età, ed accolgano con amore chi non ha l'animo proprio perverso.

tito, o avendolo rappresenti un pericolo; se fosse spinto nuovamente al delitto da necessità urgenti ed immanenti. Questo sarà oggetto di proposte delle Commissioni, che studiano i sistemi penitenziari e gli ordinamenti loro.

La salvezza dei minorenni pericolanti, la riduzione altresì di quanti furono travolti dal delitto, sono propositi altissimi, che non devono cadere, e che s'intrecciano ed integrano con la riforma dei codici e con quella delle carceri, ove l'obbligo del lavoro deve essere più tassativo; perciò i mezzi per svilupparlo devono essere forniti più largamente, anche perchè possa ritrarne un utile maggiore lo stesso Erario, che quelli anticipa, a fine di sviluppare le manifatture carcerarie, pur senza ledere gli interessi dell'industria privata, ma facendo da calmiera in quelle che esorbitassero, specialmente per le forniture occorrenti allo Stato.

Da quelle riforme confidiamo che ne risulti il ritrarsi dal delitto, ed il dedicare ogni esuberanza che questo determina, soprattutto al lavoro il quale risolve gli spiriti ed è educatore. Dalla rinnovata coscienza politica l'Italia attende che i suoi figli perdano il triste primato dei reati di sangue, e lo acquistino nel lavoro. Solo così, con la innegabile superiorità data dalla sveltezza, dell'intuito raffinato, dalla genialità di un popolo, che dette gli uomini più sommi nelle arti, nelle scienze, nelle lettere, potremo conseguire un primato vero ed autentico nel mondo. (*Applausi, molte congratulazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, io debbo anzitutto una parola di ringraziamento all'onorevole relatore e ai senatori che hanno parlato, e specialmente agli onorevoli senatori Appiani e Longhi, i quali, con parole così benevoli hanno voluto apprezzare l'opera mia. Debbo chiedere venia al Senato se, parlando questa sera, sia pur brevemente, sarò costretto a ripetere cose che ho già detto qui e fuori di qui. Ma poichè da molti anni ormai il ministro della giustizia è lo stesso e gli argomenti che si trattano sono gli stessi, è anche logico che le idee rimangano le medesime. Questa situazione mi dispensa però dal fare un lungo discorso, ed

è questo un vantaggio che gli onorevoli senatori certamente apprezzeranno.

Circa l'attività legislativa che ha spiegato il Ministero della giustizia durante l'ultimo anno, l'onorevole relatore, con parola assai lusinghiera, ha voluto rilevare il contributo, che il Ministero stesso ha dato alla attività legislativa del Governo Fascista. Contributo, che ha richiesto un lavoro notevole perchè, come tutti sanno, il ministro della giustizia ha obbligo di dar opera non soltanto alla elaborazione delle leggi di competenza del suo Ministero, ma anche alla revisione sia pure formale, dal punto di vista strettamente giuridico, dei provvedimenti che promanano da tutto il Governo. A proposito di questa attività legislativa, l'onorevole senatore Conci ha voluto ricordare, ed io gliene sono grato, il decreto per il quale si è operata finalmente la unificazione legislativa rispetto alle nuove provincie. Importante provvedimento davvero, il quale realizza quella perfetta unità, anche nel campo legislativo, che era da lungo tempo nei cuori.

Debbo dire che questo avvenimento è stato accolto con viva soddisfazione dalle patriottiche popolazioni delle nuove provincie, e che le previsioni, messe innanzi da taluno, di difficoltà che il Governo avrebbe incontrate, non si sono affatto verificate.

L'unificazione è ormai completamente preparata con una serie di opportuni provvedimenti ed avrà luogo improrogabilmente col 1º luglio 1929, come era stato annunciato.

L'onorevole senatore Conci ha voluto raccomandarmi la sorte di alcuni magistrati, provenienti dall'amministrazione giudiziaria austriaca, i quali si sono trovati costretti, per l'avanzata età e per la difficoltà di apprendere rapidamente il nuovo diritto, a chiedere il loro collocamento a riposo.

La situazione dei magistrati provenienti dall'antica amministrazione è stata da me esaminata con la massima benevolenza, e, nel provvedimento che estende la legislazione civile italiana alle nuove provincie, a quei magistrati è stata offerta la possibilità di chiedere il collocamento a riposo, in deroga alle norme ordinarie della legge sulle pensioni.

Sarebbe stato mio vivo desiderio di aggiungere a questo trattamento benevolo un segno

più tangibile della riconoscenza dell'amministrazione per l'opera da essi prestata, ed anche per il patriottismo dimostrato, perchè bisogna riconoscere che molti di tali magistrati hanno acquistato alte benemerienze patriottiche nei periodi più difficili della lotta nazionale. Ma le note difficoltà finanziarie mi hanno impedito di andare più oltre in questo campo. Ad ogni modo a questi benemeriti magistrati vada il saluto riverente e riconoscente della Nazione per l'opera da essi compiuta.

E dovrei dire ora alcunchè della parte certamente più ponderosa dell'opera legislativa, vale a dire la riforma dei codici.

L'onorevole senatore Appiani ha detto che io su questo punto sono impenetrabile. Non mi sembra che questo appunto sia meritato. Gli onorevoli relatori del bilancio della giustizia alla Camera ed al Senato hanno avuto dal mio Ministero tutte le notizie che si possono desiderare sull'andamento dei lavori preparatori dei codici, ed io stesso, più volte, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ho avuto occasione di render conto di tali lavori. Andamento che io affretto anche con l'opera personale, per quanto è possibile, ma che non può essere certo eccessivamente rapido, per la necessità di procedere con la massima ponderazione in un'opera di revisione come quella che abbiamo intrapresa, che non è di semplici ritocchi alla legislazione vigente, ma di totale rinnovamento, che renderà i nuovi codici degni delle nostre grandi tradizioni giuridiche e capace di vivere per molti decenni.

Circa l'ordine di precedenza che a questo lavoro della codificazione bisogna dare, l'onorevole senatore Appiani ha confessato che altra volta egli aveva ritenuto urgente la riforma dei codici primitivi, ma ora crede urgente soprattutto la revisione del codice di procedura civile, molto più di quello del codice penale e del codice di procedura penale.

Io non farò confronti tra queste varie urgenze anche per la ragione assai semplice che questi tre codici, il codice penale, il codice di procedura penale ed il codice di procedura civile, hanno tra di loro legami così stretti da non potersi disgiungere in modo che la loro pubblicazione contemporanea, o quasi contemporanea, s'impone come un'assoluta necessità pratica.

L'urgenza politica maggiore, non v'è dubbio, è per il codice penale; codice eminentemente politico, che rispecchia più profondamente degli altri le condizioni politiche e sociali del momento, e la cui riforma non può essere ritardata dopo tanto tempo passato, dopo tanti avvenimenti occorsi, dopo tanto mutare di opinioni e di sentimenti.

Ma la revisione del codice penale non poteva andare disgiunta da quella del codice di procedura penale e questa non può essere, alla sua volta, separata da quella del codice di procedura civile. Infatti i due codici di rito essendo il necessario presupposto della riforma dell'ordinamento giudiziario, debbono camminare di pari passo ed essere promulgati contemporaneamente a questa.

Se il lavoro per la riforma del codice penale è stato più appariscente di quello per la riforma degli altri codici, che si vengono preparando più silenziosamente, ciò è dovuto all'importanza politica del codice dei reati e delle pene, alle sue vaste ripercussioni in tutti i campi dell'attività pubblica e privata, e anche alla necessità che il Governo, ha sentito, di fare appello a tutti i competenti perchè l'opera riuscisse quanto più è possibile perfetta. Ma se al codice penale è stata data opera con maggior concorso di competenti e con maggiore pubblicità, ciò non significa che si sia trascurata l'elaborazione degli altri codici. Io posso annunziare che è di imminente pubblicazione il progetto preliminare del codice di procedura penale e che sono avanzatissimi i lavori per il nuovo codice di procedura civile, a proposito del quale sono per molti punti d'accordo con il senatore Appiani. Io non amo, com'egli non ama, le astruserie, io non amo, com'egli non ama, le importazioni straniere. Posso pertanto assicurare il Senato che il nuovo codice di procedura civile renderà più agile e snello il nostro processo civile, sfronderà il troppo ed il vano, si terrà nella linea tradizionale della legislazione italiana e avrà un carattere schiettamente nazionale. (*Approvazioni*).

Circa quel codice che pur sempre si presta alle maggiori discussioni, cioè il codice penale, io non entrerò troppo nei particolari, perchè la discussione si è fatta, si sta facendo e si farà ancora amplissima. Come il Senato sa, il progetto preliminare del codice penale fu

pubblicato nel 1927, fu inviato ai corpi giudiziari, alla classe forense, alle Facoltà universitarie e ai più insigni cultori del diritto penale. Fu pubblicato anche in tre lingue straniere; in francese, in inglese e in tedesco. Ha dato luogo in tutto il mondo ad una letteratura pregevolissima ed abbondante, le conclusioni della quale sono state sommamente lusinghiere per il progetto italiano, che è stato giudicato nel mondo scientifico internazionale come il migliore dei progetti elaborati in questi ultimi anni.

Il progetto preliminare, con le osservazioni, a cui ha dato luogo, è stato sottoposto all'esame di una Commissione di competenti — magistrati, professori e avvocati — degnamente presieduta dal senatore Appiani. Questa Commissione ha compiuto i suoi lavori in meno di un anno e mi ha presentato una pregevolissima relazione, che, insieme ai verbali delle dotte discussioni, tenute nel suo seno, è in corso di pubblicazione in parecchi interessantissimi volumi.

Sulla base delle discussioni, così ampiamente fatte non solo in Italia ma in tutto il mondo, ho messo mano alla elaborazione del progetto definitivo; sono lieto di annunciare al Senato che tale progetto è stato licenziato e, insieme alla relazione generale, la quale sarà, anche essa, alquanto voluminosa, verrà tra alcune settimane pubblicato e inviato alla Commissione interparlamentare per l'esame prescritto dalla legge.

Siamo dunque all'epilogo dei lavori durati per cinque anni, e che hanno assorbito tanta parte dell'attività mia e del mio Ministero.

Circa i punti più controversi della riforma del codice penale, dirò poche cose. Si tratta di temi che molto appassionano l'opinione pubblica, e soprattutto gli studiosi della materia.

Non dubiti l'onorevole Appiani che sarà tenuto conto delle sue osservazioni, non solo di quelle fatte nella sua qualità di presidente della Commissione di revisione del progetto preliminare di codice penale, ma anche di quelle svolte ora al Senato.

Nell'altro ramo del Parlamento venne presentato un ordine del giorno concernente la segregazione cellulare: un certo movimento, di natura soprattutto sentimentale, si è verificato

contro questo istituto, che presta certamente, in più di un punto, il fianco alla critica.

In verità non posso dar torto all'onorevole Garofalo; in un regime penale nel quale manca la pena suprema, la pena di morte, non è possibile rinunciare alla segregazione cellulare senza andare incontro ad una quantità di inconvenienti, il minore dei quali è quello enunciato dall'onorevole Garofalo, che l'ergastolano diviene automaticamente un uomo contro cui più non esistono sanzioni, e che pertanto può impunemente commettere qualsiasi più grave delitto:

Ma benchè nel progetto di codice penale la pena di morte sia ripristinata per i più atroci delitti, diviene possibile mitigare la segregazione cellulare e venire così incontro, nei limiti del possibile, ai desideri dei critici dell'istituto della segregazione.

Circa i minorenni, altro tema appassionante e di cui vari oratori si sono occupati, io, per dimostrare la difficoltà del problema ed anche la facilità con cui si va ad opposti eccessi, metterò a raffronto due discorsi pronunziati in quest'Aula: quello dell'onorevole Appiani e quello dell'onorevole Giampietro.

L'onorevole Appiani con calda parola ci ha descritto le magnifiche istituzioni sorte a Milano, a pro' dei minorenni discoli e delinquenti, e la necessità di estendere le provvidenze da essa istituite a tutta Italia. In sostanza l'onorevole Appiani è per un trattamento non di rigore, non strettamente penale, ma piuttosto educativo per i minorenni delinquenti, e questa tendenza è largamente diffusa fra gli scienziati ed i pratici.

L'onorevole Giampietro invece ci ha fatto un quadro opposto in base alla sua esperienza di magistrato requirente: ci ha citato casi di delitti atrocissimi compiuti da minori di 14 anni e ha concluso che, a suo avviso, in un paese come il nostro, il fanciullo che ha compiuto i nove anni e non ancora i quattordici è bene spesso perfettamente responsabile. Evidentemente nel discorso dell'onorevole Giampietro è implicita una critica del progetto preliminare, il quale stabilisce che il fanciullo al di sotto dei 14 anni non sia responsabile penalmente, ma debba essere sottoposto a misure di sicurezza.

Mi permetta il Senato che in questa discre-

panza di opinioni io mi tenga ad una via intermedia. Non possiamo, mi sembra, trattare i minori di 14 anni alla stessa stregua dei maggiorenni.

È evidente che nell'animo del fanciullo hanno influenza condizioni sociali e di ambiente, che possono eliminarsi con il conseguente effetto di rendere il fanciullo adatto alla vita sociale. Ma è pur vero che la delinquenza minorile è grave fenomeno, che deve essere opportunamente infrenato con provvedimenti di rigore. Tali provvedimenti potranno aver carattere penale, per i minori capaci di intendere e di volere, avranno carattere rieducativo ed eliminativo per i minori privi ancora di un completo discernimento.

A mio avviso pertanto, la via seguita dal progetto di codice penale è pur sempre la migliore. Stabilita l'irresponsabilità fino a 14 anni, dai 14 ai 18 la responsabilità è subordinata all'accertamento delle capacità di intendere e di volere. Quando il discernimento è accertato, si applica la pena; negli altri casi, si provvede mediante misure di sicurezza.

Quanto alle varie e magnifiche istituzioni che vogliono venire incontro all'infanzia incline al delitto, per soccorrerla e restituirla risanata alla Società, io le apprezzo moltissimo, e vorrei che in tutta l'Italia si diffondessero istituzioni simili a quel gruppo di Istituti che il senatore Appiani ha ammirato a Milano. Purtroppo tutta Italia non è Milano, soprattutto dal punto di vista dei mezzi finanziari. Ad ogni modo, assicuro il Senato che istituzioni di questo genere sono da me guardate con la più viva simpatia e saranno in ogni modo favorite, perchè sono persuaso che molto vi è da fare per la rieducazione morale dei fanciulli travciati.

E vengo a dire poche parole sull'ordinamento giudiziario. Debbo molti ringraziamenti al senatore Longhi perchè egli ha voluto ricordare uno dei lati, modesto forse ma non meno importante, dell'opera che da oltre quattro anni, vengo svolgendo al Ministero della giustizia. Voglio parlare dello sforzo che compio, si può dire ogni giorno, per il riassorbimento delle giurisdizioni speciali nella giurisdizione ordinaria.

Il Senato sa che, fin dalla prima volta che ebbi l'onore di parlare da questo banco davanti

ad esso, affermai il mio proposito di oppormi al frantumamento delle giurisdizioni. Questo frantumamento è indice di indebolimento dello Stato ed è vecchio fenomeno: al disgregamento dello Stato ha corrisposto sempre il frantumamento delle giurisdizioni.

Non è perciò da meravigliarsi se nel periodo prefascista, in cui l'indebolimento dello Stato raggiunse il culmine, si siano moltiplicate le giurisdizioni speciali. Ogni amministrazione voleva avere il suo giudice, ciascuna diffidava dei giudici dello Stato. Io mi rendo conto delle necessità che hanno contribuito a determinare il moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali, soprattutto della necessità di introdurre nei collegi giudicanti elementi tecnici, atti a coadiuvare i giuristi nella decisione di questioni di carattere prevalentemente tecnico. Ma a queste necessità si provvede bene con l'aggregazione di giudici tecnici o esperti (come oggi si dice) ai giudici ordinari. Un esempio di questa soluzione offre la legge 3 aprile 1926 sui rapporti collettivi di lavoro, per la quale si costituì la magistratura del lavoro, sulla base di un collegio misto di magistrati togati e di tecnici.

I risultati dell'esperimento sono stati eccellenti, e il senatore Longhi ha ben fatto a rilevarli. È naturale che per questa strada si debba continuare. Pertanto non solo intendo di continuare ad oppormi alla formazione di nuove giurisdizioni; ma mi adopererò in ogni modo per la riduzione di quelle esistenti.

Sulla Corte di cassazione non ripeterò quello che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento. La Cassazione unica indubbiamente ha avuto un primo periodo di vita difficile per la gran mole di lavoro che su di essa si è riversata, che ha reso necessaria la costituzione di parecchie sezioni, donde una certa difficoltà a mantenere l'unità della giurisprudenza. Del resto tale difficoltà non è male soltanto italiano. Il *Reichsgericht* germanico ha sette sezioni civili, e in esse l'unità della giurisprudenza è un mito desiderato e mai raggiunto.

Da noi invece l'unità della giurisprudenza è ormai ottenuta mediante una serie di accorgimenti, adottati di concerto da Sua Eccellenza il senatore D'Amelio, che la Cassazione presiede con rara diligenza e altissima autorità.

Circa l'ordinamento giudiziario è evidente

che una riforma organica non è possibile che in stretta connessione con la riforma dei codici di rito e pertanto, benchè io giudichi il problema gravissimo e urgentissimo, mi sono dovuto astenere dal formulare un progetto organico e completo.

La nostra magistratura è eccellente, è una delle più dotte, diligenti e oneste di Europa. (*Benissimo*). È oberata di lavoro, di un lavoro arduo e pieno di responsabilità. Che il carico di lavoro della magistratura italiana debba essere pesante, si comprende agevolmente, quando si pensi che il numero totale dei magistrati oggi in servizio non è superiore a quello che era in servizio nel 1865, mentre le cause civili sono aumentate in maniera vertiginosa e in maniera notevole sono aumentati anche i procedimenti penali, in relazione allo sviluppo demografico ed economico del popolo italiano.

Questa pleora di lavoro, che dà luogo a molti e seri inconvenienti, non si può eliminare soltanto con un aumento nel numero dei magistrati. Che si debba pensare ad un certo aumento nel numero dei magistrati è chiaro, ed io mi troverò fra breve nella condizione, certamente non piacevole, di dover porre nettamente il problema al mio collega delle finanze. Ma bisogna pensare anche ad altri provvedimenti, i quali sostanzialmente ad uno si riducono: la diminuzione del lavoro giudiziario, diminuzione che si può ottenere sfrondando largamente nella procedura, eliminando le formalità superflue ed evitando il moltiplicarsi delle cause. Quando sarà pubblicato il progetto del nuovo codice di procedura penale, ognuno si accorgerà che io ho menato largamente la scure nella selva selvaggia delle forme, delle nullità, dei termini, dei ricorsi. Lo stesso accadrà per il progetto del nuovo codice di procedura civile.

Soltanto quando con la diminuzione del lavoro giudiziario avremo conseguito un assetto più conveniente della amministrazione della giustizia civile e penale, soltanto allora potremo pensare ad una riforma organica e completa della carriera giudiziaria, riforma che forse richiederà mezzi nuovi, che domanderò, se sarà il caso, al collega delle finanze. Ed in verità, solo dopo aver ridotto il lavoro giudiziario nei limiti più ristretti, allora io avrò il

coraggio di chiedere, se sarà ancora necessario, nuovi sacrifici alla finanza dello Stato.

In attesa di poter addivenire alla grande organica riforma dell'ordinamento giudiziario, in connessione con le riforme dei codici di rito, con una serie di provvedimenti particolari sono venuto facendo una serie di anticipazioni di ciò che, secondo il mio concetto, dovrà essere il futuro ordinamento giudiziario.

Su due punti mi preme soprattutto richiamare l'attenzione del Senato. Il primo è quello della separazione delle carriere. Come il Senato sa, perchè è argomento, questo, largamente trattato in sede di discussione della legge di delega al Governo per la formazione dei nuovi codici, io penso con molti autorevoli magistrati, tra cui l'insigne Presidente della Corte di cassazione, che non si può trovare una soluzione veramente radicale al problema della carriera della magistratura, se non ritornando all'ordinamento del 1865, per cui la carriera delle preture era separata da quella dei Tribunali e delle Corti di appello.

Questa separazione delle carriere non trova consenziente il senatore Giampietro, nè è da meravigliare. Ogni soluzione di un problema grave e complesso, come questo della carriera dei magistrati, ha i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti, e non nego che anche quella da me proposta ne offra qualcuno. Ma mi conforta il consenso di magistrati eminenti, tra cui quello del senatore Milano Franco D'Aragona il quale ha parlato molto assennatamente a favore della separazione delle carriere, la quale non deve andare però a discapito del prestigio intellettuale e morale della categoria dei pretori. Essa deve soltanto servire a specializzare le funzioni secondo le attitudini, le aspirazioni e le abitudini di vita del magistrato.

Vi sono certamente magistrati che per nascita, per semplicità di vita e di gusti, preferiscono la funzione del pretore, che è assai ardua, e richiede particolari attitudini, ma che si svolge in ambiente più ristretto, in modo più pratico e familiare. Ci sono invece altri che si troverebbero a disagio in piccole sedi lontane dai centri di cultura, e che posseggono maggiori attitudini per lo studio dottrinale delle questioni, più necessario ai giudici dei Collegi.

La questione inoltre, io credo, sia stata, se non giudicata, almeno pregiudicata. Dalla di-

scussione che si svolse in Senato intorno alla carriera giudiziaria in sede di approvazione della legge di delega risultò prevalente il concetto della separazione. Fermo a questo concetto, sono venuto preparando tutta una situazione che renderà facilissimo, al momento opportuno, il passaggio dall'attuale al nuovo sistema. Infatti ho sospeso i concorsi per la carriera giudiziaria, non tanto per penuria di concorrenti preparati (questo veramente in un certo momento accadde), quanto per non aumentare il numero dei magistrati avente diritto alla carriera dei Tribunali e delle Corti, perchè in tal modo avrei moltiplicato le difficoltà della riforma e l'avrei anzi rinviata *sine die*. Infatti un mio predecessore, molti anni fa, che si era proposto lo stesso scopo, dovette rinunciarvi, specialmente per la difficoltà di prescindere dai diritti quesiti dei magistrati in servizio.

Con la sospensione dei concorsi ho potuto avere a mia disposizione molte centinaia di posti che costituiranno il nucleo del nuovo ruolo dei pretori. Tali posti sono venuti coprendo, in via temporanea, con vice pretori onorari, con funzione di reggenti di pretura. In tal modo vado preparando un corpo di pretori, pratici del servizio, che, dopo la prova di un esame, limitato ai vice-pretori in servizio, potranno essere nominati in ruolo come pretori aggiunti. In tal modo la separazione delle carriere si otterrà in un dato momento, in maniera automatica.

Anche questo sistema dà luogo ad inconvenienti, come sempre accade, perchè sistemi perfetti non esistono, in materia di ordinamento giudiziario, come in ogni altra umana istituzione. Ma io ho fede che gli inconvenienti potranno ridursi al minimo, in modo da divenire trascurabili, di fronte ai vantaggi.

Se, come non ho ragione di dubitare, sarò secondato dal collega delle finanze, è mio intendimento di anticipare questa parte dell'ordinamento giudiziario con un provvedimento speciale col quale si stabilisca la separazione delle carriere e col quale si dia la possibilità ai vice-pretori, attualmente reggenti le preture, di ottenere la nomina a pretore aggiunto mediante un concorso per esami, limitato ai reggenti in carica. Con la nomina a pretori aggiunti gli attuali reggenti otterranno stipendi presso

a poco corrispondenti alla indennità che oggi percepiscono, tenuto conto degli aumenti portati dal disegno di legge che è all'esame del Parlamento. Per tal modo sarà poi possibile riprendere il ritmo normale dei concorsi tanto nella carriera dei tribunali e delle Corti di appello, quanto nella carriera delle preture.

Sistema delle promozioni: altro tormentatissimo argomento in cui non mi tratterò lungamente per non tediare il Senato. Il senatore Giampietro non è favorevole al concorso per titoli. Neanche io ne sono entusiasta: sono invece favorevole al concorso per esami. E perciò con provvedimenti, già in piena attuazione, ho ristabilito il concorso per esami di merito distinto, che aveva fatto sempre eccellente prova, ed ho trasformato l'antico concorso per titoli, per la Cassazione, che si riduceva praticamente ad uno scrutinio, in un concorso per titoli e per esami, che ha dato quest'anno eccellenti risultati. Certamente il concorso deve essere un mezzo eccezionale per avanzare nella carriera: il mezzo normale deve essere lo scrutinio. Dopo un'esperienza molto matura sono venuto nella conclusione che un sistema perfetto di selezione non esiste; ognuno ha i suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti. Tutto dipende dal modo con cui il sistema è applicato, e quindi tutto dipende dagli uomini, i quali sono quelli che sono e non si possono creare con un provvedimento legislativo. Ma per diminuire il più possibile i danni ed aver il massimo di vantaggi bisogna, a mio avviso, contemperare tutti i sistemi, non rinunciare cioè ad alcun mezzo di scelta. E questo concetto ho applicato, accogliendo contemporaneamente tutti i metodi di scelta: il concorso, la promozione per scrutinio anticipato, le promozioni per scrutinio a turno di anzianità.

Sulla giuria, tema connesso con l'ordinamento giudiziario, debbo fare brevi dichiarazioni. Nell'Aula del Senato si sono levate le voci autorevoli dei senatori Milano Franco D'Aragona e Borsarelli a deprecare il mantenimento della giuria, per lo meno nella forma con la quale oggi è organizzata; ed io non posso che associarmi a questo punto di vista. L'esperienza di tutti i giorni dimostra che l'Istituto della giuria popolare, così come è organizzato, non funziona. Una riforma è necessaria. A mio

avviso la riforma dovrebbe consistere nel conservare l'elemento laico o profano nei collegi della più alta giurisdizione penale di merito, ma nel riunire insieme magistrati togati e cittadini, opportunamente scelti, in uno unico Collegio, in modo che i due elementi possano influire in senso benefico l'uno sull'altro.

Circa l'amministrazione penitenziaria, della quale si è occupato con molta competenza e con criteri assennati l'onorevole relatore, effettivamente esiste l'aumento di detenuti che il senatore Mango rileva. Tale aumento è in fondo fenomeno che non poteva evitarsi data la più energica attività con cui il Governo Fascista va procedendo alla repressione della delinquenza. Questa lotta, che il Governo conduce innanzi con rigore non disgiunto da giustizia, dà risultati che il Paese apprezza e che sono apprezzati anche all'estero; era però inevitabile che ne derivasse un maggiore affollamento delle carceri.

Con l'attuazione poi del nuovo codice penale le spese per l'amministrazione penitenziaria cresceranno ancora, perchè nuovi istituti si aggiungeranno agli antichi, che dovranno essere opportunamente organizzati per render possibile l'applicazione del nuovo codice.

Alle eventualità del problema futuro l'amministrazione si va preparando fin d'ora, in modo da ridurre al minimo possibile l'aggravio per il bilancio; aggravio, del resto, che ripartiremo in parecchi esercizi. Ma soprattutto ho fiducia che le spese possano essere diminuite dallo sviluppo delle entrate proprie dell'amministrazione penitenziaria. L'amministrazione penitenziaria in verità, se costa somme ingenti, ha anche entrate proprie, non certamente tali da far fronte alle spese, ma non indifferenti, giacchè ammontano annualmente a 23 milioni.

È già qualche cosa, ma assai di più si potrebbe ottenere con adeguati provvedimenti. Io credo che su questa strada bisogna mettersi risolutamente, perchè il detenuto deve potersi mantenere, se non completamente, almeno in gran parte col proprio lavoro. Occorrerà pertanto procedere ad una compiuta riorganizzazione dell'amministrazione carceraria, e renderla più produttiva. Disgraziatamente aumento di introiti vuol dire, anche se in misura relativamente piccola, aumento di spese. Nelle nostre carceri e nei nostri penitenziari esistono at-

tualmente due tipi di lavorazione, quella industriale e quella agricola. Per quanto riguarda la lavorazione industriale bisognerà, io credo, estendere il più possibile le lavorazioni in economia, che sono le migliori sia dal punto di vista disciplinare sia dal punto di vista economico. Queste lavorazioni dovrebbero limitarsi ad alcuni tipi fondamentali molto semplici. Il pericolo, che alcuni vedono, della concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero, non esiste: anche quando le lavorazioni carcerarie avessero il loro massimo sviluppo, esse potrebbero impiegare al più 15.000 operai, che non possono rappresentare una concorrenza sensibile per i milioni di operai dell'industria libera.

D'altro canto, nel mio concetto, il prodotto dell'industria carceraria dovrebbe essere assorbito principalmente dall'Amministrazione dello Stato, perchè si tratta di prodotti che si possono ottenere con poca spesa, dato il piccolissimo costo della mano d'opera. Perciò in questo campo spero di ottenere buoni risultati, se il mio collega delle finanze vorrà venirmi incontro con qualche aiuto, che ritornerà moltiplicato alle casse dello Stato.

Vi sono poi le lavorazioni agricole.

L'Amministrazione carceraria è infatti proprietaria di latifondi per parecchie migliaia di ettari, che non sono ancora bonificati: abbiamo così lo spettacolo poco edificante dello Stato che sovvenziona i privati per attuare lavori di bonifica ma non si preoccupa di bonificare i propri fondi. Cito, fra i latifondi di proprietà dell'Amministrazione penitenziaria, la tenuta di Castiadas in Sardegna di duemila ettari, la tenuta dell'Asinara di 1000 ettari, la tenuta di Saleidana di 400 ettari, quella di Pianosa con 500 ettari, senza ricordare altre di minore importanza che potrebbero essere bonificate. Ma, ahimè, mancano i mezzi!

Io credo che se un esperto in materia agraria potesse essere messo a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria, qualche cosa si comincerebbe a fare. Purtroppo in questo campo ho trovato resistenze che mi hanno impedito di attuare quel che pure sarebbe necessario, ma non dispero nell'avvenire. Lo Stato non può davvero continuare a dare questo esempio poco edificante, e a perdere danaro, per la difficoltà di anticipare somme non eccessivamente importanti.

Il nuovo codice penale, stabilendo l'obbligo per i detenuti di mantenersi con il proprio lavoro e il diritto dello Stato di essere risarcito delle spese che sopporta per il mantenimento loro, concorrerà certamente alla soluzione di questo problema. Potremo così, io spero, trovare la via per quella riforma dei sistemi penitenziari, che è necessario completamento della riforma del codice penale, e la cui mancanza è stata causa non ultima della prova non del tutto soddisfacente fatta dal codice penale del 1889, come pure ha osservato l'on. Petrillo.

Rimane ora a parlare dell'Amministrazione ecclesiastica.

Il Senato sa quali mutamenti siano per avvenire nell'organizzazione della nostra Amministrazione ecclesiastica, in seguito al Concordato dell'11 febbraio. I provvedimenti fondamentali in questa materia sono contenuti nella legge sull'Amministrazione degli enti ecclesiastici, che il Senato ha accolto con largo consenso.

Sull'Amministrazione del Fondo per il culto, argomento che è stato toccato con molta esattezza dal senatore Montresor, poco rimane da dire. Il Fondo per il culto successe alla soppressa Cassa ecclesiastica che era stata creata per gestire il patrimonio ecclesiastico derivante dalle leggi eversive. Questo patrimonio passò al Fondo per il culto che ebbe pure l'Amministrazione del Fondo di religione e di beneficenza della città di Roma. Con la soppressione degli economati dei benefizi vacanti conseguente alla soppressione della regalia, stabilita dal Concordato, un terzo patrimonio viene ad aggiungersi oggi ai due che esistevano, il patrimonio degli Economati dei benefizi vacanti.

L'Amministrazione del Fondo per il culto amministrerà pertanto, d'ora innanzi, tre patrimoni: quello del Fondo per il culto, quello del Fondo di religione e di beneficenza della città di Roma, e il patrimonio degli Economati dei benefizi vacanti.

Tutti e tre questi patrimoni sono proprietà dello Stato, perchè i beni degli enti soppressi sono stati devoluti allo Stato; soltanto sono patrimoni con una destinazione speciale. Da tale situazione deriva la necessità di una particolare amministrazione.

Vede dunque il senatore Petrillo che una soppressione dell'Amministrazione separata dei tre patrimoni destinati a fini di culto non sarebbe possibile, senza il previo incameramento di questi beni da parte del Demanio dello Stato.

Tale incameramento non sarebbe privo di inconvenienti e di pericoli, anche perchè nessuno può garantire che le somme corrispondenti al reddito attuale dei patrimoni destinati a fini di culto continuerebbero indefinitamente ad essere iscritte fra le spese dello Stato nella misura attuale.

In sostanza quale è oggi la situazione giuridica di questi patrimoni? Essi sono patrimoni appartenenti allo Stato che hanno un'amministrazione separata, se non veramente autonoma, perchè, essendo patrimoni dello Stato non possono avere un'autonomia sostanziale, ma soltanto un'autonomia contabile; hanno bilanci speciali che vengono allegati a quello del Ministero della giustizia. Quindi il problema giuridico posto dal senatore Petrillo è facilissimo a risolversi. Si tratta di beni dello Stato, con Amministrazione separata, la rappresentanza della quale fino ad oggi era devoluta all'Amministratore generale del Fondo per il culto, e che da oggi in poi spetterà al ministro della giustizia.

L'on. Petrillo si è anche lamentato della lentezza con cui procedono le liquidazioni delle congrue. Questa lentezza non si può negare; essa è dovuta a molte cause, molto bene enumerate dall'on. Montresor. Tuttavia, il male non è punto così grave come lo ha descritto l'on. Petrillo, e poche cifre lo dimostreranno.

Le parrocchie esistenti in Italia sono in tutto 22.000 circa; si è provveduto finora, in base alle domande pervenute, alla liquidazione dei supplementi di congrua per 17.000 parrocchie; ne restano 5.000 le cui rendite però, tutto lascia credere, sono sufficienti al mantenimento dei parroci e quindi non hanno bisogno di supplementi. Gli accertamenti per queste 5.000 parrocchie restanti proseguono e non possono essere molto rapidi, ma sono accertamenti il cui esito, prevediamo, sarà negativo nell'immensa maggioranza dei casi. Non si può dire pertanto che si siano trascurate le liquidazioni. Le liquidazioni, a coloro che ne avevano diritto, sono state compiute; restano

coloro che non avevano diritto al supplemento; per questi il ritardo non costituisce certamente danno.

Onorevoli senatori, il relatore del bilancio on. Mango ha rilevato una circostanza di un certo interesse: il bilancio del Ministero della giustizia non è un bilancio totalmente passivo; esso ha le sue partite attive: 162 milioni delle tasse di bollo; 22 milioni delle multe e ammende, a cui vanno aggiunte parecchie decine di milioni per i recuperi delle spese giudiziarie, recuperi che variano da anno in anno, ma vanno ogni anno crescendo; e inoltre tutto ciò che lo Stato ricava per tasse di registro in connessione con l'attività giudiziaria. Infine si debbono calcolare i 23 milioni che costituiscono l'attivo della amministrazione carceraria. Se si fanno bene i conti, non si è lontani da quei 250 milioni a cui ha alluso l'on. Mango. Ma certamente non è possibile apprezzare la funzione della giustizia dal solo lato dei vantaggi economici che essa procura all'Erario. Se anche l'amministrazione della giustizia nulla rendesse allo Stato, essa resterebbe pur sempre uno dei suoi più alti compiti, al quale lo Stato non potrebbe sottrarsi. Noi possiamo, in vero, concepire uno Stato che non educi, non istruisca, non costruisca strade o ponti, non curi il progresso della pubblica economia, non faccia tante altre cose che pur reputansi essenziali, ma non possiamo concepire uno Stato che non assicuri ai cittadini quel bene superiore ad ogni altro, che è di

ogni altro condizione e misura: la giustizia. (*Vivissimi applausi; molte congratulazioni.*)

Presentazione di un disegno di legge.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Disposizioni per agevolare il credito agrario di miglioramento nelle isole Egee ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del bilancio della giustizia.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione dei capitoli, avvertendo che per questo, come per gli altri bilanci che verranno in seguito discussi, si riterranno approvati i capitoli sui quali non si fanno osservazioni.

Do lettura dei capitoli:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	3,750,000 >
2	Acquisto di libri per le biblioteche	13,500 >
3	Manutenzione locali	55,000 >
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero	35,000 >
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . .	80,000 >
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'amministrazione centrale	110,000 >
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	120,000 >
8	Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	60,000 >
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	160,000 >
10	Sussidi al personale in attività di servizio	50,000 >
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170,500 >
12	Spese casuali	90,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	4,694,000 >

	<i>Riporto</i> . . .	5,000,000 »
33	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità ai membri di Commissioni ed altre spese all'estero).	15,000 »
		5,015,000 »
	<i>Spese per l'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.</i>	
34	Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	10,000,000 »
35	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	64,000,000 »
36	Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento, e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarie a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giuridico-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere	1,200,000 »
37	Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere occorrenti agli stabilimenti di pena e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	80,000,000 »
38	Mantenimento e trasporto dei corrigendi dei vari istituti di prevenzione governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i ricoverati governativi e relativi uffici.	8,000,000 »
39	Servizio delle manifatture carcerarie	15,500,000 »
40	Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati adibiti a istituti di prevenzione e di pena.	4,000,000 »
41	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (Spese fisse).	140,000 »
		182,840,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

42	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse)	157,000 »
43	Retribuzione al personale avventizio	60,000 »
44	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 11 novembre 1923, n. 2395; 31 dicembre 1923, n. 3127; 21 maggio 1924, n. 1200; 7 maggio 1927, n. 664 e 23 ottobre 1927, n. 1966) (Spese fisse)	9,040,000 »
45	Indennità temporanea mensile al personale avventizio	20,000 »
		<hr/>
		9,277,000 »
		<hr/>
	<i>Servizi di culto nelle provincie ex regime austro-ungarico.</i>	
46	Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Spese fisse)	6,200,000 »
47	Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico	500,000 »
		<hr/>
		6,700,000 »
		<hr/>
	<i>Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.</i>	
48	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena	14,000,000 »
		<hr/>

Costruzioni di edifici carcerari.

- 49 Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) - (Spesa ripartita)

*per memoria***RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****SPESA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Spese effettive.*


Spese generali.	4,694,000 »
Debito vitalizio	42,265,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	196,132,000 »
Spese di giustizia	24,000,000 »
Spese per servizi speciali	5,015,000 »
Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.	182,840,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	454,946,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	9,277,000 >
Servizi di culto nelle nuove provincie	6,700,000 >
Spesa per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena Costruzioni di edifici carcerari.	14,000,000 >
	,
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	29,977,000 <
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	484,923,000 >



APPENDICE N. 1

dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1929-30

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930



TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Rendite patrimoniali.</i>		
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	10,811,510 »
2	Prodotto di beni stabili	200,000 »
3	Annualità diverse e frutti di capitali	3,700,000 »
		14,711,510 »
<i>Proventi diversi.</i>		
4	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	3,700,000 »
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	350,000 »
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		4,060,000 »
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Contributi.</i>		
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	470,000 »
8	Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese per miglioramenti economici al clero del Regno e per	
<i>Da riportarsi</i>		470,000 »

	<i>Riporto</i>	470,000 »
	l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5 e 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 31 marzo 1925, n. 364 e 7 maggio 1927, n. 694	68,000,000 »
		68,470,000 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
<i>Esazione di capitali.</i>		
9	Esazione e ricupero di capitali	3,680,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
	Rendite patrimoniali	14,711,510 »
	Proventi diversi	4,060,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	18,771,510 »
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
	Contributi	68,470,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali</i>		
	Esazione di capitali	3,680,000 »
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	72,150,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	87,241,510 »
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.	3,680,000 »
Totale generale (Entrate reali)	90,921,510 »

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto,
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,275,000 »
2	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	30,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio	30,000 »
4	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30,000 »
5	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	182,550 »
6	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese postali e telegrafiche	46,625 »
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia.	233,000 »

1,827,175 »

Debito vitalizio.

8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	725,000 »
---	---	-----------

Contributi allo Stato.

9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria).	352,500 »
---	--	-----------

<i>Imposte e tasse.</i>		
10	Imposta sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (Spese obbligatorie)	600,000 »
<i>Spese di liti e contrattuali.</i>		
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, ter- raggere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie).	210,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di mo- nache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a cam- pieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,050,000 »
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Ammini- strazione	0,000 »
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	1,070,000 »
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	525,000 »
16	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edifici annessi.	400,000 »
3,085,000 »		
<i>Spese disposte da leggi e decreti legislativi.</i>		
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	320,000 »
18	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cap- pellanie soppresses - Assegni ai canonici della Cattedrale di Gir- genti (Spese fisse ed obbligatorie)	90,000 »
Da riportarsi		
410,000 »		

	<i>Riporto</i>	410,000 »
19	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,216,000 »
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	430,000 »
21	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	479,000 »
22	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	97,000 »
23	Concorso nella spesa del <i>Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia</i> in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 »
24	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)	74,508,000 »
		<hr/> 77,143,000 »
	<i>Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.</i>	
25	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	415,800 »
26	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	480,000 »
27	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero	60,000 »
28	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani	6,000 »
		<hr/> 961,800 »
	<i>Spese diverse.</i>	
29	Spese casuali	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,000 »

	<i>Riporto . . .</i>	5,000 »
30	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	150,000 »
31	Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	200,000 »
32	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 »
33	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
34	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	557,730 »
		<hr/> 972,730 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
35	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 »
36	Fondo di riserva per le spese impreviste.	100,000 »
		<hr/> 617,900 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
37	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	120,000 »
38	Indennità temporanea al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	83,200 »
39	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	55,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	<hr/> 258,200 »

	<i>Ripporto</i> . . .	258,200 »
40	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (6ª delle sette annualità)	488,095 »
		746,295 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
<i>Capitali.</i>		
41	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	3,680,110 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I		
SPESA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese di amministrazione	1,827,175 »
	Debito vitalizio	725,000 »
	Contributi allo Stato	352,500 »
	Imposte e tasse	600,000 »
	Spese di liti e contrattuali	210,000 »
	Spese patrimoniali	3,085,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	77,143,000 »
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero . .	961,800 »
	Spese diverse	972,730 »
	Fondi di riserva	617,900 »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	86,495,105 »

TITOLO II	
SPESA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive</i>	746,295 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Capitali :	3,680,110 »
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	4,426,405 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	87,241,400 »
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.	3,680,110 »
Totale generale (Spese reali)	90,921,510 »

Riassunto degli stati di previsione
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. (Tabelle B e C).

TITOLO I		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		18,771,510 »
Spesa		86,495,105 »
	<i>Differenza</i>	— 67,723,595 »
TITOLO II		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		68,470,000 »
Spesa		746,295 »
	<i>Differenza</i>	+ 67,723,705 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).		
Entrata		87,241,510 »
Spesa		87,241,400 »
	<i>Differenza</i>	+ 110 »

TITOLO II.

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	3,680,000	»
Spesa	3,680,110	»
<i>Differenza</i>	— 110	»
Riassunto generale delle differenze.		
Differenze della categoria prima — Entrate e spese effettive	+ 110	»
Differenze della categoria seconda — Trasformazione di capitali	— 110	»
<i>Differenza</i>	»	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.
11	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
18	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse. Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti.
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
24	Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694 e disposizioni precedenti).

Segue: ELENCO N. 1.

Numero dei capitoli dell'eser- cizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
30	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
33	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
SPESA STRAORDINARIA	
41	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Régio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
2	Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale.
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.
11	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
34	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
SPESA STRAORDINARIA	
38	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
39	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.



APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1929-30

(Art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.



TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Rendite patrimoniali.</i>		
1	Rendite consolidate diverse	1,078,100 »
2	Prodotto di beni stabili	40,000 »
3	Censi, canoni e livelli — Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 »
		1,448,100 »
<i>Proventi diversi.</i>		
4	Ricuperi e proventi diversi	58,000 »
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Contributi.</i>		
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 »

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

*Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.*

6	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 »
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 »
		190,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,448,100 »
Proventi diversi	58,000 »
	1,506,100 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi	1,100,000 »
----------------------	-------------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
	1,290,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,606,100 »
CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.	190,000 »
	<hr/>
Totale generale (Entrate reali)	2,796,100 »
	<hr/>

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore del Fondo per il culto -per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio d'amministrazione ed altre al personale	28,500 »
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 »
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	7,000 »
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa	10,500 »
		91,000 »

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,200 »
---	---	---------

<i>Imposte e tasse.</i>		
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria e d'ordine).	187,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	425,000 »
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie).	11,600 »
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse e obbligatorie)	271,000 »
		707,600 »
<i>Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.</i>		
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
13	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. - Spese per concentramento di religiose (Spese fisse e obbligatorie)	40,000 »
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse. (Spese fisse e obbligatorie)	572,000 »
		1,312,000 »
<i>Spese varie.</i>		
16	Spese casuali	3,200 »
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute	
<i>Da riportarsi . . .</i>		3,200 »

	<i>Riporto</i>	3,200 »
	per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine e obbligatoria)	500 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		3,700 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
20	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		100,500 »
	TITOLO II.	
	<i>Spesa straordinaria.</i>	
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.</i>	
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine).	120,000 »
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine):	70,000 »
		190,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spese ordinarie.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,670 »
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	76,070 »
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	120,360 »
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1 ^o della legge 8 luglio 1903, n. 321, e art. 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		199,100 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1 ^o comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione.	91,000 >
Spese di liti e contrattuali	5,200 >
Imposte e tasse	187,000 >
Spese patrimoniali	707,600 >
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	1,312,000 >
Spese varie.	3,700 >
Fondi di riserva	100,500 >
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	
	2,407,000 >

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 >
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	
	2,597,000 >

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Titolo primo (Spesa ordinaria).	199,100 >
Titolo secondo (Spesa straordinaria).	>
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria).	199,100 >
Insieme (Parte prima e seconda).	2,796,100 >

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. (Tabelle D ed E).

CATEGORIA I.	
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	2,407,000 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	199,100 »
Titolo II - Spesa straordinaria	»
	2,606,100 »
Entrata Titolo I - Entrata ordinaria	1,506,100 »
Titolo II - Entrata straordinaria	1,100,000 »
	2,606,100 »
<i>Differenza</i>	»
CATEGORIA II.	
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 »
Entrata Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 »
<i>Differenza</i>	»

ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
9	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
14	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
25	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 5.


Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti ; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati,
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1929-30	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
2	Pensioni agli impiegati a riposo.



APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1929-30.

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICII VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.




TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale di benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 325,000 >
2	Proventi dei benefici vacanti 490,000 >
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali 47,000 >
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. <i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive 862,000 >	
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 43,000 >
7	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 278 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3 ^a annualità 5,000 >
Totali del movimento di capitali 48,000 >	
Totale generale delle entrate 910,000 >	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28 1,116,289.73	
Totale generale delle entrate compreso l'avanzo finanziario 2,026,289.73	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	436,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	45,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	5,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	1,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	270,000 »
6	Spese diverse e casuali	3,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	20,000 »
10	Fondo di riserva	60,000 »
Totale delle spese effettive		840,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	70,000 »
Totale generale		910,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		862,000 »
Spesa		840,000 »
	Differenza	+ 22,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		48,000 »
Spesa		70,000 »
	Differenza	— 22,000 »
Riepilogo delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Totale generale delle entrate		910,000 »
Totale generale delle spese		910,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata complessiva</i>		2,026,289.73
<i>Spesa complessiva</i>		910,000 »
Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30		1,116,289.73

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	435,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	818,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	103,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578.	14,114 »
Totale delle entrate effettive		1,370,114 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	10,000 »
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità	199,000 »
Totale del Movimento di capitali		209,000 »
Totale generale delle entrate		1,579,114 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28		101,639.48
Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario		1,680,753.48

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1.^o luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	794,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	107,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	15,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	45,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	330,000 »
6	Spese diverse e casuali	4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 231, eccedenti le rendite dei benefici	15,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2579	14,114 »
11	Fondo di riserva	35,000 »
Totale delle spese effettive		1,359,114 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	220,000 »
Totale generale delle spese		1,579,114 »

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato dei benefici vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		1,370,114 »
Spesa		-1,359,114 »
	Differenza	+ 11,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		209,000 »
Spesa		220,000 »
	Differenza	— 11,000 »
Riepilogo delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Totale generale delle entrate		1,579,114 »
Totale generale delle spese		1,579,114 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata complessiva</i>		1,680,753.48
<i>Spesa complessiva</i>		1,579,114 »
Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30		101,639.48

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	240,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	392,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	40,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,292 »
Totale delle entrate effettive		680,292 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	5,000 »
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità	4,000 »
Totale del Movimento di capitali		9,000 »
Totale generale delle entrate		689,292 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28		565,810.63
Totale generale dell'entrate compreso l'avanzo finanziario		1,255,102.63

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	437,000 >
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	50,000 >
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	2,000 >
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	<i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	135,000 >
6	Spese diverse e casuali	2,000 >
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	5,000 >
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,292 >
11	Fondo di riserva	25,000 >
Totale delle spese effettive		664,292 >
<i>Movimento di capitali.</i>		
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	25,000 >
Totale generale delle spese		689,292 >

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI MILANO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930.

<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		680,292 >
Spesa		664,292 >
	Differenza	+ 16,000 >
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		9,000 >
Spesa		25,000 >
	Differenza	— 16,000 >
Riepilogo delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Totale generale delle entrate		689,292 >
Totale generale delle spese		689,292 >
	Differenza
Riassunto generale.		
<i>Entrata complessiva</i>		1,255,102.63
<i>Spesa complessiva</i>		689,292 >
Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30		565,810.63

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	398,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	680,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	108,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	80,000 »
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	13,696 »
Totale delle entrate effettive		1,279,696 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	520,000 »
Totale generale delle entrate		1,799,696 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28		988,301.14
Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario		2,787,997.14

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 958,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 85,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 9,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 7,500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 152,000 »
6	Spese diverse e casuali 4,500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici 15,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 13,696 »
11	Fondo di riserva 33,000 »
	Totale delle spese effettive 1,277,696 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 522,000 »
	Totale generale delle spese 1,799,696 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		1,279,696 >
Spesa		1,277,696 >
	Differenza	+ 2,000 >
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		520,000 >
Spesa		522,000 >
	Differenza	— 2,000 >
Riepilogo delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Totale generale delle entrate		1,799,696 >
Totale generale delle spese		1,799,696 >
	Differenza	>
Riassunto generale.		
<i>Entrata complessiva</i>		2,787,997.14
<i>Spesa complessiva</i>		1,799,696 >
Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30		988,301.14

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 245,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 94,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali 90,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. 150,000 »
Totale delle entrate effettive 579,000 »	
 <i>Movimento di capitali.</i> 	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 11,000 »
Totale generale delle entrate 590,000 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28 252,479.67	
Totale generale dell'entrate compreso l'avanzo finanziario 842,479.67	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell' Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	383,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	45,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	<i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	119,000 »
6	Spese diverse e casuali	1,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	15,000 »
10	Fondo di riserva	15,000 »
Totale delle spese effettive		579,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	11,000 »
Totale generale delle spese		590,000 »

Segue TABELLA **F.**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI PALERMO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930.

<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		579,000 »
Spesa		579,000 »
	Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		11,000 »
Spesa		11,000 »
	Differenza	»
Riepilogo delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Totale generale dell'entrata		590,000 »
Totale generale della spesa		590,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata complessiva</i>		842,479.67
<i>Spesa complessiva</i>		590,000 »
Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30		252,479.67

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 2,100,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 150,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate e ricupero diversi ed eventuali 100,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. <i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive 2,350,000 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 1,020,000 »
7	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3 ^a annualità 20,000 »
Totale del Movimento di capitali 1,040,000 »	
Totale generale delle entrate 3,390,000 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28 706,051.63	
Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario 4,096,051.63	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	695,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	278,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	100,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	60,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	750,000 »
6	Spese diverse e casuali	4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	330,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economisti spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	18,000 »
10	Fondo di riserva	50,000 »
Totale delle spese effettive		2,285,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,105,000 »
Totale generale delle spese		3,390,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		2,350,000 »
Spesa		2,285,000 »
	Differenza	+ 65,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,040,000 »
Spesa		1,105,000 »
	Differenza	— 65,000 »
Riepilogo delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Totale generale delle entrate		3,390,000 »
Totale generale delle spese		3,390,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata complessiva</i>		4,096,051.63
<i>Spesa complessiva</i>		3,390,000 »
Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30		706,051.63

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930

<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	43,000 >
2	Proventi dei benefici vacanti	286,000 >
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate e ricuperi diversi ed eventuali	75,000 >
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	100,000 >
Totale delle entrate effettive		504,000 >
<i>Movimento di capitali.</i>		
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	16,000 >
Totale generale delle entrate		520,000 >
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28		175,233,12
Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario		695,233,12

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	400,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	32,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	45,000 »
6	Spese diverse e casuali	500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	15,000 »
10	Fondo di riserva	10,000 »
Totale delle spese effettive		504,000 »
 <i>Movimento di capitali.</i> 		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	16,000 »
Totale generale delle spese		520,000 »

Segue TABELLA F.

 Riassunto degli stati di previsione.
dell'Entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930

<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		504,000 »
Spesa		504,000 »
	Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		16,000 »
Spesa		16,000 »
	Differenza	»
Riepilogo delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Totale generale dell'entrata		520,000 »
Totale generale della spesa		520,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata complessiva</i>		695,233.12
<i>Spesa complessiva</i>		520,000 »
Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30		175,233.12

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	3,786,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	2,910,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate e recuperi diversi ed eventuali	563,000 »
5	Contributi fra Economati generali nelle spese di amministrazione	330,000 »
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	36,102 »
Totale delle entrate effettive		7,625,102 »
<i>Movimento di capitali</i>		
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,813,000 »
8	Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 3ª annualità	40,000 »
Totale del Movimento di capitali		1,853,000 »
Totale generale delle entrate		9,478,102 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1927-28		4,005,805.40
Totale generale delle entrate, compreso l'avanzo finanziario		13,483,907.40

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stadi di previsione della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Spese effettive.</i>	
Spese di personale e generali di amministrazione	4,103,000 >
Imposte, tasse e contributi all'erario	642,000 >
Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	133,000 >
Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	114,000 >
Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	1,801,000
Spese diverse e casuali	19,000 >
Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	330,000 >
Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici	103,000 >
Assegni al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	36,102 >
Fondo di riserva	228,000 >
Totale delle spese effettive	7,509,102 >
<i>Movimento di capitali.</i>	
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,969,000 >
Totale generale delle spese di competenza	9,478,102 >

Segue TABELLA **F.**

Riassunto totale degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		7,625,102 »
Spesa		7,509,102 »
	Differenza	+ 116,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,853,000 »
Spesa		1,969,000 »
	Differenza	— 116,000 »
Riepilogo delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Totale generale delle entrate		9,478,102 »
Totale generale delle spese		9,478,102 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Spesa complessiva</i>		13,483,907.40
<i>Spesa complessiva</i>		9,478.102 »
Avanzo finanziario dell'esercizio 1929-30		4,005,805.40

APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1929-30.

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
modificati con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa

DEGLI

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

PARTE PRIMA

ENTRATA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate ordinarie.

1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 »
2	Prelevamenti dal fondo sopravanzi per eventuale integrazione del conto corrente postale	<i>per memoria</i>
		5,000,000 »
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	50,000 »
4	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	5,800,000 »
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravanzi	400,000 »
	b) Ritenute in conto entrata Fondo sopravanzi	9,500 »
	c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati	250,000 »
	d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra	60,000 »
	e) Entrate e recuperi ordinari diversi	75,000 »
		6,644,500 »
	<i>Entrate straordinarie.</i>	
6	Proventi straordinari:	
	a) Onorari prescritti	50,000 »
	b) Entrate straordinarie diverse	7,000 »
	Totale delle entrate straordinarie	57,000 »

GESTIONI SPECIALI

Partite che si compensano nelle spese.

7	Entrate di pertinenza dello Stato:	
	a) Ritenute per l'Opera di previdenza	<i>per memoria</i>
	b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	550,000 »
	c) Imposta complementare sul reddito	20,000 »
	d) Ritenuta per fondo di garanzia	5,000 »
	e) Ritenute per tasse di bollo	5,000 »
	f) Altre ritenute	<i>per memoria</i>
8	Entrate pertinenti a terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	400,000 »
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	17,000 »
	c) Contributo alle spese di concorso per le nomine a notaro (art. 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953).	<i>per memoria</i>
9	Entrate di pertinenza di diversi.	6,000 »
	Totale delle gestioni speciali	<u>1,003,000 »</u>

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Gestione degli Archivi (Entrate effettive):

Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravvanzi	5,000,000 »
Altre entrate ordinarie	6,644,500 »

Entrate straordinarie:

Proventi straordinari	57,000 »
	<u>11,701,500 »</u>

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nelle spese.	1,003,000 »
	<u>12,704,500 »</u>

PARTE SECONDA

SPESA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

SPESE EFFETTIVE.

Spese ordinarie.

1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	300,000 »
	b) Imposte e tasse	36,000 »
	c) Oneri patrimoniali	4,500 »
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale:	
	Stipendi	4,500,000 »
	Supplementi di servizio attivo	800,000 »
	Pensioni	700,000 »
	Indennità per una sola volta invece di pensioni	150,000 »
	b) Locali in affitto	625,000 »
	c) Spese di ufficio	275,000 »
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato	375,000 »
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Spese per il completamento, la regolarizzazione e il riordinamento delle schede dei notari cessati (Spesa obbligatoria)	25,000 »
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	35,000 »
	c) Spese per l'Amministrazione centrale:	
	Forniture di bollettari e di altri stampati	70,000 »
	Ispezioni agli archivi	10,000 »
	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	50,000 »
		7,955,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	7,955,500 »
	d) Spese casuali	20,000 »
	e) Anticipazione di quote di stipendio cedute	60,000 »
	f) Altre spese ordinarie	50,000 »
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	40,000 »
6	Fondo per le spese impreviste	145,000 »
	Totale delle spese ordinarie	8,270,500 »
	<i>Spese straordinarie.</i>	
7	Spese per il personale e diverse:	
	a) Personale straordinario	<i>per memoria</i>
	b) Indennità temporanea mensile	810,000 »
	c) Supplenze, missioni e tramutamenti	100,000 »
	d) Sussidi	20,000 »
	e) Spese straordinarie diverse :	120,000 »
	Totale delle spese straordinarie	1,050,000 »
	GESTIONI SPECIALI	
	<i>Partite che si compensano nelle entrate.</i>	
8	Somme dovute allo Stato:	
	a) della ritenuta per l'Opera di previdenza	<i>per memoria</i>
	b) della imposta di ricchezza mobile	550,000 »
	c) dell'imposta complementare sul reddito	20,000 »
	d) delle ritenute per il Fondo di garanzia	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	575,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	575,000 »
	e) della ritenuta per tassa di bollo.		5,000 »
	f) delle altre ritenute		<i>per memoria</i>
9	Somme dovute a terzi:		
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi.		400,000 »
	b) per quote di stipendio cedute ad aziende private, sequestrate o pignorate.		17,000 »
	c) spese di concorso per nomine a notaro (articolo 36 Regio de- creto 14 novembre 1926, n. 1953).		<i>per memoria</i>
10	Somme dovute a diversi:		6,000 »
		Totale delle gestioni speciali . . .	1,003,000 »
RIASSUNTO DELLA SPESA			
	Gestione degli Archivi (Spese effettive):		
	Spese ordinarie		8,270,500 »
	Spese straordinarie		1,050,000 »
	Gestioni speciali:		9,320,500 »
	Partite che si compensano nell'entrata		1,003,000 »
		Totale delle spese . . .	10,323,500 »
RIEPILOGO			
	Entrata		12,704,500 »
	Spesa		10,323,500 »
		Avanzo previsto. . .	+ 2,381,000 »

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del disegno di legge e li pongo ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

La quota di spesa, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, rimasta tuttora da inscrivere in bilancio, è rinviata agli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C);

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1929-30 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 25 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 31 marzo 1925, n. 364; 7 maggio 1927, n. 694 e disposizioni precedenti) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F)

(Approvato).

Art. 7.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30.

(Approvato).

Art. 8.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle Tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra » (N. 11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1928 — Anno VII, n. 2701, che prov-

vede ad accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad³ Enti pubblici locali nelle tre Venezie e sopprime il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni Venete e finitime.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1928, n. 288.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico-27 marzo 1919, n. 426;
Visto il decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2094;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523;

Vista la legge 10 dicembre 1922, n. 1722;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 106;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50;

Ritenuta l'urgenza di provvedere con opportuni provvedimenti ad accelerare le operazioni di liquidazione dei danni di guerra subiti dagli Enti pubblici nelle tre Venezie e di portare così rapidamente a fine l'opera della riparazione dei danni di guerra;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme rimanendo le norme concernenti le riparazioni dei danni di guerra, la loro valutazione, liquidazione e pagamento, il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime è soppresso col 31 gennaio 1929.

Le attribuzioni del Commissariato sono devolute al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'edilizia, viabilità e porti.

Art. 2.

A datare dal 1° febbraio 1929 il Comitato per la riparazione dei danni di guerra è costituito come segue:

a) dal direttore generale dell'edilizia, viabilità e porti, presidente, o da un suo delegato;

b) da due funzionari del Genio civile, di grado non inferiore a quello di ingegnere capo;

c) da un funzionario nominato dal Ministero delle finanze.

Dei due funzionari del Genio civile, uno è scelto tra gli ingegneri capi del Genio civile del Compartimento del Magistrato alle acque, su designazione del presidente del Magistrato stesso.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a prendere parte con voto consultivo, ed ove il presidente lo richieda, il funzionario amministrativo e quello di ragioneria particolarmente preposti alla trattazione degli affari concernenti la riparazione dei danni di guerra.

Art. 3.

Alle provincie, ai comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle chiese parrocchiali ed assimilate è fissato il termine di due anni, dalla data dell'autorizzazione per parte del competente organo liquidatore dei danni di guerra, per l'esecuzione diretta dei lavori di riparazione dei loro immobili danneggiati dalla guerra. Solo in casi eccezionali, per le opere di maggiore importanza potrà essere accordata una proroga.

Scaduto inutilmente detto termine, gli Enti decadono dal diritto al rimborso delle spese occorrenti per le opere o per quella parte di esse che ancora rimane da eseguire.

I lavori autorizzati fino ad oggi devono essere ultimati entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento dei lavori di riparazione dei danni di guerra che eseguono direttamente gli Enti suddetti può essere effettuato in base alle liquidazioni finali presentate dagli Enti, prescindendo dal collaudo da parte degli organi tecnici governativi, qualora la liquidazione non superi le lire 10,000 e prezzi attuali.

Art. 5.

Non si procede d'ora innanzi a ricupero alcuno per i lavori indebitamente eseguiti dallo Stato a favore degli enti ricordati, quando i lavori stessi interessino immobili di carattere demaniale o di uso pubblico ai quali non possa attribuirsi valore venale.

Art. 6.

Fermo rimanendo quant'altro stabilito in materia dalle leggi vigenti, non sarà fatto d'ora innanzi alcun addebito agli enti pubblici di cui trattasi, quando il maggior valore venale derivato agli immobili di loro proprietà in dipendenza dei lavori indebitamente eseguiti dallo Stato od il valore venale per le opere nuove siano inferiori per ogni immobile a lire 10,000 a prezzi attuali.

Tanto in questo caso, quanto in quello contemplato dal precedente articolo, conservano però pieno valore le speciali pattuizioni che fossero intervenute tra Enti pubblici e Ufficio esecutore dei lavori circa il rimborso delle spese o circa la determinazione del valore venale o del suo aumento.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, e del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1382, riguardanti le anticipazioni per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche, sono, in quanto applicabili, estese alle provincie, ai comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alle chiese parrocchiali ed assimilate.

Il provvedimento relativo alla concessione delle anticipazioni di cui sopra sarà preso, nel concorso delle condizioni di fatto e di diritto previste dai citati decreti, dal ministro per i lavori pubblici, su parere conforme del Comitato di cui all'art. 2, che sostituisce, a tutti gli effetti, la Commissione prevista nei decreti citati.

Il ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad emanare ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

Le contabilità degli agenti consegnatari dei magazzini, dipendenti dal Commissariato per le riparazioni sia nelle nuove che nelle antiche provincie del Regno, che non siano state alla data del presente decreto completate, rivedute e parificate, s'intendono discaricate agli effetti contabili, salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni stesse.

Il ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, dispone tutte le indagini e verifiche che riterrà del caso.

L'iniziativa delle indagini e verifiche può essere anche presa dal ministro per le finanze.

Art. 9.

Tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dei magazzini di cui al precedente articolo sono conservati a cura del Ministero dei lavori pubblici per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. Il ministro interessato, di concerto con il ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, determina quali documenti debbono essere conservati per un maggior numero di anni.

Art. 10.

Le disposizioni di questo decreto andranno in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 —
Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli Colleghi, mi sono permesso di chiedere la parola per non lasciare passare l'occasione di manifestare la larga riconoscenza che noi, delle terre devastate, dobbiamo al Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime.

Già dalle parole dell'onorevole relatore trapaspare il caldo elogio per l'imponente compito assolto, ma io sento il dovere di aggiungere la mia voce a confermare la perfezione di quanto fece il Commissariato sotto la guida del suo capo l'ing. Raimondo Ravà, il quale non risparmiò meditazione e fatica perchè i risultati fossero i più sicuri ed i più cospicui, e che fu pure prodigo di saggi consigli anche in ciò che non aveva diretta attinenza col suo ufficio.

Con prudente e largo senso di responsabilità, Egli superò, coordinò, armonizzò le infinite difficoltà, le urgenze, i contrasti di interessi, che si affacciavano numerosi ogni giorno, complicati nei primi anni anche dal dilagante disordine sociale.

Egli riuscì mirabilmente a conciliare la più rigorosa economia del pubblico denaro, con la più pronta e la più equa soddisfazione dei molteplici ed imponenti bisogni.

A quell'ufficio ed al suo capo insigne vadano anche dal Senato i beni meritati elogi.

Ed all'ing. Raimondo Ravà, vecchio di età, ma pur sempre vigoroso di mente e sano di corpo, il quale ebbe pure la fatica e l'alto onore di ricostituire, circa 22 anni or sono, il glorioso magistrato delle acque della Veneta Repubblica, e così bene, che da allora non si ebbero più a patire le disastrose inondazioni, alle quali le provincie venete erano abituate, vada fervido l'augurio per la sua lunga preservazione. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la

rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale » (N. 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Valvassori-Peroni, di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento al Sindacato Nazionale degli Artisti di attribuzioni in materia di disciplina di Esposizioni e Mostre d'Arte ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni, di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge:
(*V. Stampato N. 25*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sulle domande di autorizzazione per esposizioni e mostre d'arte, di cui all'art. 1 del

Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630; qualora riguardino l'arte contemporanea, sarà sentito, per mezzo del Ministero delle corporazioni, il parere tecnico artistico del Sindacato Nazionale degli Artisti.

Anche in tal caso continuerà a sentirsi, insieme con il parere degli altri Ministeri interessati, quello del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 2.

Le esposizioni o mostre d'arte regionali e nazionali, e quelle d'arte moderna (secoli XIX-XX) di carattere retrospettivo e riesumativo, promosse dai Sindacati degli artisti avranno la preferenza nella concessione della autorizzazione prescritta dagli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).

Art. 3.

In ciascuna Commissione o Giunta per la scelta delle opere, per l'assegnazione dei premi e in genere per l'ordinamento delle mostre di cui agli articoli precedenti, non indette da organizzazioni sindacali, il Sindacato Nazionale degli Artisti avrà un rappresentante se il numero dei componenti la Commissione o Giunta (compreso il rappresentante del Sindacato) non è superiore a cinque, e due negli altri casi.

La disposizione del comma precedente dovrà essere osservata anche in deroga alle norme statutarie degli Enti autorizzati a promuovere la esposizione.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non sono applicabili all'Esposizione biennale internazionale d'arte promossa dalla città di Venezia e all'Esposizione quadriennale nazionale di arte promossa dal Governatorato di Roma.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Soppresione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito » (N. 98).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppresione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge: (V. Stampato N. 98).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo primo del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che per gli ufficiali del Regio esercito, il limite di età di 25 anni per contrarre matrimonio è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 di-

cembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato Generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli istituti di educazione e per gli istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento » (N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, concernente provvedimenti per la costruzione della strada da Gargnano a Riva di Trento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Creazione di un Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro » (N. 21-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Creazione di un istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro ».

Invito l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 21-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Ente Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro con sede in Milano, riconosciuto giuridicamente con Regio decreto 28 novembre 1926, n. 2154, è trasformato secondo l'ordinamento stabilito dalla presente legge e funzionerà secondo le norme dello statuto da approvarsi nei termini ed ai sensi del successivo art. 9.

L'Ente predetto assume la denominazione di « Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro »

(Approvato).

Art. 2.

L'Istituto Nazionale ha personalità giuridica propria ed ha sede in Milano.

(Approvato).

Art. 3.

Scopi dell'Istituto sono: il ricovero, la cura, compresa l'ortopedia e la fornitura di protesi, la rieducazione professionale, il collocamento

ed in genere ogni altra forma di assistenza a favore dei grandi invalidi del lavoro.

Per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'Istituto Nazionale, oltre che servirsi dei propri istituti di ricovero e di cura, può stipulare apposite convenzioni con la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con l'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e con altri enti od istituzioni forniti di mezzi idonei.

Le convenzioni predette devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti della presente legge si considerano grandi invalidi del lavoro coloro che in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale abbiano subito una inabilità permanente che riduca la capacità lavorativa normale di almeno quattro quinti.

(Approvato).

Art. 5.

L'Istituto Nazionale provvede al proprio funzionamento:

1° Coi contributi obbligatori che gli Istituti assicuratori autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella industria e nell'agricoltura saranno tenuti a pagare annualmente secondo le disposizioni dell'art. 10.

2° Con le rendite delle attività patrimoniali da esso possedute, dei lasciti, donazioni ed assegnazioni che fossero fatte in suo favore da enti o da privati, e con altri eventuali entrate straordinarie.

(Approvato).

Art. 6.

L'Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, e composto:

a) di un presidente;

b) di un rappresentante della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

c) di due rappresentanti degli enti mutui assicuratori, e cioè uno per quelli esercenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle industrie, ed uno per quelli esercenti l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura;

d) di un rappresentante della Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ed uno della Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti della agricoltura;

e) di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e di uno della Confederazione Nazionale fascista dell'agricoltura;

f) di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

I rappresentanti di cui alle lettere d) e e), debbono essere designati dalle rispettive Confederazioni Nazionali e la loro nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

Il Consiglio nominerà nel proprio seno un vice presidente.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 7.

Il controllo sulla gestione dell'Istituto, ai sensi dell'art. 184 del codice di commercio, è affidato ad un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due dei sindaci effettivi sono designati dal Ministero delle corporazioni, uno per le associazioni di datori di lavoro, ed uno per quelle dei lavoratori previste dall'articolo precedente.

I componenti del Collegio sindacale sono nominati con decreto del ministro per l'economia nazionale durano in carica per lo stesso periodo stabilito per il Consiglio di amministrazione, e possono essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 8.

L'Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, ed i conti consuntivi, sono comunicati per l'approvazione al Ministero predetto, al quale devono essere sottoposte anche le deliberazioni che importino variazione di patrimonio.

(Approvato).

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 6, sarà nominato entro il termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dal proprio insediamento il Consiglio predisporrà e trasmetterà, per l'approvazione, al Ministero dell'economia nazionale, lo statuto nel quale saranno stabilite le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 10.

I contributi di cui al n. 1 dell'art. 5 sono commisurati in una quota non superiore al 3 per cento dei premi o dei contributi annui di assicurazione. Per gli Istituti esercenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle industrie il coefficiente di proporzionalità è stabilito in ragione dei premi o contributi di assicurazione riscossi nell'anno precedente, mentre per quelli esercenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agricolo esso è stabilito in ragione del contributo complessivo medio di assicurazione incassato negli ultimi quattro anni precedenti da ciascuno di essi e per ogni compartimento di assicurazione agricola.

Le misure dei contributi sono stabilite annualmente ed approvate con decreto del ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I contributi sono liquidati entro il mese di aprile di ciascun anno e gli Istituti assicuratori ne effettueranno il versamento all'Istituto Nazionale entro il successivo mese di maggio.

(Approvato).

Art. 11.

Qualora il raggiungimento degli scopi dell'Istituto Nazionale lo richieda, la Cassa Na-

zionale infortuni potrà concedere allo stesso mutui sul proprio fondo di assistenza e fino a concorrenza di un ventesimo del fondo stesso, rimborsandosene l'importo, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai 25 anni, sul provento dei contributi di cui all'art. 10 alle condizioni e con le garanzie da stabilirsi in convenzioni da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 12.

Gli Istituti assicuratori di cui al n. 1 dell'articolo 5 della presente legge hanno obbligo di denunciare all'Istituto Nazionale i grandi invalidi del lavoro fornendo altresì tutte le notizie e le informazioni che fossero ad essi richieste dall'ente predetto.

(Approvato).

Art. 13.

Sono estese all'Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro tutte le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 11 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con il decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, a favore dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

(Approvato).

Art. 14.

L'ordinamento dato all'Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro con la presente legge potrà essere modificato con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale di concerto con quello delle corporazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Con provvedimento analogo sarà determinata la destinazione del residuo patrimonio dell'Istituto, ove esso fosse sciolto o venisse per qualsiasi ragione a cessare.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme regolamentari eventualmente necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 » (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni, di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 23).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura » (N. 28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 28).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare,

la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il prefetto, per provvedere ai bisogni della assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, può, in deroga alle disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente ad un periodo dell'anno da determinarsi nel decreto di autorizzazione, sentita l'Azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'Amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà conferita, sentito, in ogni caso, il Consiglio provinciale di sanità, in seguito a concorso, da espletarsi con le norme stabilite agli articoli 3 e seguenti della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Al concorso potranno partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.

Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.

Nei concorsi di cui al presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituirà titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, di cui è titolare il concorrente, alla stazione o luogo di cura.

(Approvato).

Art. 3.

Il rilascio del decreto di autorizzazione all'esercizio della succursale è vincolato al pagamento della tassa di concessione prevista dal n. 83 della tabella A, allegata alla legge tributaria sulle concessioni governative, 30 dicembre 1923, n. 3279, in misura corrispondente a un quarto della tassa spettante, a norma di detta tabella, per la farmacia principale.

I titolari delle succursali saranno, inoltre, tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione, in ragione di un quarto di quella che corrispondono per l'esercizio principale.

(Approvato).

Art. 4.

Il farmacista autorizzato all'esercizio della succursale deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa resterà aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima della apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

(Approvato).

Art. 5.

Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dalla autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi derivanti dall'art. 4 della presente legge.

La decadenza potrà essere, altresì, pronunciata per uno dei motivi indicati all'art. 11 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

La decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

(Approvato).

Art. 6.

Alle farmacie succursali contemplate agli articoli precedenti saranno applicabili, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, e del relativo regolamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del teatro della Scala in Milano » (N. 3-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano ».

MENOZZI, presidente dell'Ufficio centrale. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOZZI, presidente dell'Ufficio centrale. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di proporre un nuovo testo dell'articolo unico del disegno di legge, testo che è stato accettato dal Governo.

Ne do lettura:

Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano, con la sostituzione nel primo comma dell'art. 2 alle parole: « Sulla richiesta del comune di Milano » delle parole: « Per quei palchi che il comune di Milano non avesse acquistato a trattative private secondo la perizia di cui al precedente articolo, sulla richiesta del comune stesso ».

Questo testo non differisce del primo se non per una leggera modificazione all'articolo secondo, la quale modificazione mentre facilita il compimento dell'opera, non altera in nulla gli alti scopi che si vogliono raggiungere e consente la rapidità della sistemazione che si vuol dare al grande Teatro della Scala.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Libertini di dar lettura del disegno di legge e del Regio decreto-legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano, con la sostituzione nel 1° comma

dell'art. 2 alle parole: « Sulla richiesta del Comune di Milano » delle parole: « Per quei palchi che il Comune di Milano non avesse acqui-

stato a trattative private secondo la perizia di cui al precedente articolo, sulla richiesta del Comune stesso ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIÒ E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 29 dello Statuto del Regno e 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti atti a garantire di costante e perpetuo esercizio del Teatro della Scala in Milano, che ha assunto carattere d'Istituto nazionale per l'arte lirica — autorizzando la espropriazione per causa di pubblica utilità a favore del Comune di Milano, colle opportune deroghe alle leggi vigenti, dei palchi di altrui proprietà, alle condizioni stabilite nella convenzione 9 novembre 1920, a rogito Enrico Mascheroni di Milano, tra il Comune stesso ed i proprietari dei palchi cedendo gratuitamente al Comune l'ex Casino Reale, annesso al teatro, di proprietà dello Stato — e concedendo altre agevolazioni anche di carattere fiscale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato, di concerto con i ministri per la pubblica istruzione, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Milano è autorizzato a chiedere l'espropriazione per causa di pubblica utilità di tutti i palchi e relativi camerini (esclusi i palchi Reali e quello attualmente destinato al prefetto della provincia) colla rispettiva quota di altre parti del teatro e dell'area di esso spettante ai palchettisti.

L'indennità di espropriazione per ogni palco e per ogni altro diritto spettante nel teatro ai singoli palchettisti sarà quella stabilita dalla perizia, eseguita il 15 novembre 1921, in base all'art. 5 della convenzione 9 novembre 1920, a rogito Mascheroni, segretario del Comune di Milano intervenuta tra il Comune e la delegazione dei palchettisti, dai periti ingegneri Edoardo De Marchi, Paolo Taroni e Carlo Annibale Maggi.

Non è ammessa alcuna impegnativa della indennità come sopra stabilita.

Art. 2.

Per quei palchi che il Comune di Milano non avesse acquistato a trattative private secondo la perizia di cui al precedente articolo, sulla richiesta del Comune di Milano, accompagnata da un elenco in doppio esemplare dei palchi da espropriare, colla indicazione dei rispettivi proprietari

e della indennità a ciascuno di essi spettante, e degli altri documenti giustificativi, il prefetto di Milano ordinerà al Comune: di versare nella Cassa dei depositi e prestiti la somma globale delle indennità di espropriazione e di tenere in deposito negli uffici comunali a disposizione degli interessati, per il termine di quindici giorni continui, un esemplare dell'elenco sopra citato e della perizia di stima.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dal podestà del Comune mediante avviso da pubblicarsi nell'albo pretorio.

Uguale avviso, accompagnato dall'elenco dei palchi da espropriare e relative indennità, sarà pubblicato nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 3.

Trascorsi quindici giorni dalla data delle pubblicazioni di cui all'articolo precedente, il prefetto di Milano, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi e verificata la regolarità degli atti, emanerà i singoli decreti di espropriazione colla indicazione della somma di indennità dovuta ad ogni palchettista.

I decreti del prefetto, a cura del Comune espropriante, saranno notificati per mezzo di ufficiale giudiziario rispettivamente ai proprietari espropriati, e un estratto di essi sarà anche pubblicato, nel termine di cinque giorni, nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Non è ammessa alcuna impugnativa contro i decreti di espropriazione emanati dal prefetto.

Per quanto non è provveduto nel presente decreto-legge si applicheranno le norme delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non siano incompatibili colle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Comune di Milano l'ex Casino Reale annesso al Teatro della Scala, già dato in uso dal demanio dello Stato all'Ente autonomo del teatro con atto 23 febbraio 1921 dell'Intendenza di finanza di Milano, stipulato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1920, n. 191, colle modalità e condizioni da stabilirsi nel relativo atto di cessione.

Art. 5.

Il fabbricato del teatro ed i fabbricati annessi restano destinati in perpetuo, giusta la fondiaria del teatro a rogito Negri di Milano del 3 agosto 1778, ad uso di teatro per rappresentazioni di opere liriche, degne della tradizione del teatro stesso, e per gli altri scopi inerenti alle finalità della istituzione.

Art. 6.

L'esercizio del Teatro della Scala e delle istituzioni annesse resterà conferito all'Ente autonomo dello stesso teatro, creato in base alla convenzione 9 novembre 1920, a rogito Mascheroni ed eretto in Ente morale con decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 2143, colle condizioni e modalità da stabilirsi mediante una nuova con-

venzione tra il Comune ed il detto Ente autonomo coll'intervento di un rappresentante dello Stato, nominato dal ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle convenzioni precedenti e della nuova sistemazione creata dal presente decreto.

Lo statuto dell'Ente autonomo sarà analogamente modificato e sarà in esso stabilito che un rappresentante dello Stato, nominato dal ministro per la pubblica istruzione, farà parte del suo Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

Tutti gli atti riguardanti la procedura di espropriazione, i decreti relativi e le domande di trascrizione e di voltura saranno stesi in carta libera e saranno esenti da qualsiasi imposta o tassa, e così pure gli altri atti previsti dal presente decreto e gli eventuali acquisti o permutate di immobili che il Comune di Milano anche in futuro ritenesse di fare per il maggiore sviluppo della istituzione.

Saranno parimenti esenti da ogni tassa di bollo e di registro le scritture degli artisti e dei direttori d'orchestra e le convenzioni per assunzione del personale di ogni genere alle dipendenze dell'Ente autonomo per l'esercizio del teatro e delle istituzioni annesse.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge modificato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Rota Francesco di procedere all'appello nominale.

ROTA FRANCESCO, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti):

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Appiani, Arlotta, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilai, Bazan, Bergamasco, Bergamini, Bernocchi, Berti, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Borghese, Borletti, Broccardi, Brondi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Campili, Carletti, Casanuova, Cassis, Catellani, Celesia, Chimienti, Cian, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Concini, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Capitani D'Arzago, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gallenga, Gallina, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi di Volterra.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea Pietro, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montresor, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nunziante.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pericoli, Perla, Petrillo, Pironti, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Renda, Romeo, Romeo delle Torrazze. Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Serristori, Silj, Simonetta, Sitta, Spada, Spirito, Suardi, Suardo, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre.

Valle, Valvassori-Peroni, Vanzo, Venzi, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti Di Modrone.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 49):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'I-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1929

stria e Matteria alla provincia del Carnaro (N. 4):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra (N. 11):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rimpedimento all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale (N. 20):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte (N. 25):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (N. 98):

Senatori votanti	163
Favorevoli	155
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale (N. 5):

Senatori votanti	163
Favorevoli	155
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento (N. 8):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Creazione di un Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro (N. 21):

Senatori votanti	163
Favorevoli	160
Contrari	3

Il Senato approva.

Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 (N. 23):

Senatori votanti	163
Favorevoli	156
Contrari	7

Il Senato approva.

Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura (N. 28):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente

disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano (N. 3):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'onorevole senatore Volpi, ritornato oggi da un viaggio all'estero, ha fatto sapere alla Presidenza che se si fosse trovato presente alla seduta del 25 maggio ultimo scorso, avrebbe votato favorevolmente all'ordine del giorno del senatore Greppi per l'approvazione del Trattato e del Concordato fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. CXXIX) [*Marozzi*] — (*Doc.* N. CXXX) [*Novelli*] — (*Doc.* N. CXXXI) [*Poggi*].

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 60);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 89).

La seduta è tolta (ore 19.20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.